

**REGIONE PIEMONTE**  
**PROVINCIA DI CUNEO**

---

## **COMUNE DI SAMPEYRE**

### **PIANO REGOLATORE GENERALE**

(Approvato con D.G.R. n. 85-23946 del 11/10/1988)

**VARIANTE SEMPLIFICATA RELATIVA AI LAVORI DI  
 RIFACIMENTO ED ESTENSIONE RETE FOGNARIA A SERVIZIO  
 DELLE FRAZIONI BECETTO, GRAZIANI E DURANDI CON  
 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE**  
 (ai sensi dell'art. 19, D.P.R. 327/01 e 17bis, c.6 L.R. 56/77 e succ. mod. ed int.)

---

## **RELAZIONE**

---

<b>ADOZIONE</b>	<b>D.C. NR.</b>	<b>DEL</b>
PUBBLICAZIONE	DAL	AL
<b>EFFICACIA DELLA VARIANTE CON</b>	<b>D.C. NR.</b>	<b>DEL</b>

---

**Sindaco:**

**Segretario Comunale:**

**Responsabile del Procedimento:**

---

## **PROGETTO**

**Direttore tecnico  
 e Progettista**  
 Arch. Fabio GALLO

## **I N D I C E**

1.	PREMESSA .....	pag.	3
2.	IL PROCEDIMENTO URBANISTICO A SEGUITO DELLA L.R. 3/2013 .....	pag.	5
3.	LA VAS .....	pag.	7
3.1	Il quadro normativo di riferimento .....	pag.	7
	Le norme comunitarie e dello Stato .....	pag.	7
	Le norme regionali .....	pag.	7
4.	SITUAZIONE URBANISTICA VIGENTE.....	pag.	9
5.	PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA .....	pag.	12
5.1	Il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) .....	pag.	12
5.1.2	La verifica dell'art. 31 del P.T.R.....	pag.	15
5.2	Pianificazione della mobilità e dei trasporti (P.R.M.T.) .....	pag.	17
5.3	Il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) .....	pag.	19
5.3.1	Verifica di compatibilità delle previsioni di Variante con il P.P.R.....	pag.	24
5.4	Il Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.) .....	pag.	25
6.	OBIETTIVI DELLA VARIANTE E SCELTE OPERATIVE .....	pag.	28
6.1	Aspetti procedurali della Variante urbanistica.....	pag.	28
6.2	Previsioni della variante urbanistica.....	pag.	32
7.	ANALISI DEL CONTESTO AMBIENTALE E PAESAGGI- STICO DI RIFERIMENTO.....	pag.	35
7.1	Ricognizione delle componenti di sensibilità ambien- tale e paesaggistica pertinenti l'ambito oggetto di Va- riante e il suo intorno significativo .....	pag.	35
8.	VERIFICA DELLA COMPATIBILITA' ACUSTICA .....	pag.	52
8.1	Premessa .....	pag.	52
8.2	Criteri della zonizzazione acustica .....	pag.	52
8.3	Aree oggetto di modifiche urbanistiche e verifiche.....	pag.	53
8.4	Conclusioni.....	pag.	53
9.	CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GEOLOGICO.....	pag.	55

10. VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELLE PREVISIONI DELLA VARIANTE CON IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE .....	pag. 57
10.1 Parte prima della Relazione di Compatibilità della Variante con il P.P.R. ai sensi del Regolamento Re- gionale n.4/R del 22/03/2019 .....	pag. 58
11.2 Parte seconda della Valutazione di Compatibilità della Variante con il P.P.R. ai sensi del Regolamento Regio- nale n.4/R del 22/03/2019 .....	pag. 65
ALLEGATI .....	pag. 80

# RELAZIONE DELLA VARIANTE

---

## 1. PREMESSA

Il Comune di Sampeyre, dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (nel prosieguo identificato come P.R.G.) formato ai sensi della L.R. 56/77 e s.m. ed i., intende variare il proprio strumento urbanistico al fine di soddisfare necessità legate esclusivamente all'adeguamento strutturale di un'opera pubblica mediante l'individualizzazione del sito atto alla realizzazione di un depuratore (di servizio ad alcune borgate del comune) con riconoscimento cartografico delle connesse aree di servitù, esproprio ed occupazione temporanea. Come verrà descritto in modo dettagliato nel prosieguo, la variante in questione è motivata pertanto da un sicuro interesse pubblico in quanto si origina dall'esigenza di rendere maggiormente performante sia sotto il profilo del dimensionamento, in base al bacino di utenza, che sotto il profilo ambientale nella resa della depurazione, l'attuale sistema operante. La natura delle modifiche che si intendono apportare al P.R.G. vigente sarebbe tale da consentire l'utilizzo di varie procedure urbanistiche; da quelle più semplici quali quella di variante parziale, ad altre maggiormente garantiste ma obbligando a seguire iter più complessi configurabili come varianti strutturali o similari. Pertanto, sia nella prima che seconda ipotesi di lavoro, configurabili con i procedimenti di cui ai commi 4 o 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. ove sono per l'appunto definite le due tipologie di modifiche al P.R.G. richiamate, si riscontra la possibilità di introdurre o reiterare un vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del D.P.R. 327/01 e s.m.i.; situazione che si configura in modo specifico con gli oggetti da trattare con la presente variante come si vedrà nel prosieguo. Per entrambe le procedure, ed in particolare quella di variante strutturale, le tempistiche di modificazione dello strumento urbanistico determinano la necessità di impiegare diversi mesi; ancorché le importanti novità giuridiche introdotte nel 2013 consentono di ridurre notevolmente le tempistiche necessarie per la formazione ed approvazione di una variante. Si è riscontrato che per il presente caso del Comune di Sampeyre sia indispensabile contrarre molto il fattore tempo. Ciò nasce dal fatto che le scadenze sono in realtà dettate dal progetto, con relativi finanziamenti pubblici, dell'opera che debbono rispettare delle specifiche date oltre le quali potrebbe venir meno la fattibilità economica degli interventi stessi con le ovvie conseguenze palesabili.

Per questa motivazione si è ricercata un'altra "strada" procedurale che permettesse di "tagliare" ulteriormente il fattore tempo. In una prima ipotesi di lavoro si è individuato uno dei procedimenti, sesto comma dell'art. 17 bis della L.U.R., delle cosiddette "varianti semplificate" introdotte nel nostro ordinamento proprio con la Legge Regionale 25 Marzo 2013 n. 3. Infatti, viene previsto un iter particolarmente snello per quelle modifiche urbanistiche che si generano da altre procedure autorizzative richiamata al comma 15 bis

dell'art. 17 della L.U.R. omissis...“le varianti relative a progetti la cui approvazione comporta variante per espressa previsione di legge. In tale caso la comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) inerente il progetto contiene l'indicazione per cui l'approvazione del progetto costituisce variante.”... omissis. Pertanto, ai sensi di tale procedura è possibile ridurre in modo significativo le tempistiche precedentemente richiamate. Il presupposto ovviamente è sempre quello di prevedere in Piano un'opera disciplinata in una specifica casistica per la quale necessiti una variante al piano regolatore. Con tale iter i tempi si “contraggono” ulteriormente, in quanto non si attivano procedure urbanistiche che prevedano lo svolgimento di conferenze di servizi, stimabili in circa 3-4 mesi.

Per le motivazioni esposte l'iter prescelto è stato dunque quello di “Variante Semplificata” ai sensi dall'art. 17, c. 15 bis della L.R. 56/ 77 e smi. Come di consueto la Variante viene identificata nominativamente con l'anno del suo avvio e quindi viene convenzionalmente denominata “Variante Semplificata 2022”.

## **2. IL PROCEDIMENTO URBANISTICO A SEGUITO DELLA L.R. 3/2013**

Con la L.R. 1/07 la Regione ha inteso avviare una fase di sperimentazione di nuove procedure in cui ha inteso testare la praticabilità delle conferenze per avviare forme di copianificazione tra Regione, Province, Comuni per la formazione e l'approvazione delle varianti strutturali ai P.R.G.C.. Copianificazione e conferenze, infatti, sono alcuni degli elementi innovativi posti alla base della riforma della disciplina urbanistica prodotta dalla Regione.

Tenendo conto dell'intento di sperimentazione, la legge ha riguardato solo determinate fattispecie di varianti e cioè quelle varianti che pur essendo strutturali sono di portata "più limitata".

Il comma 1 dell'art. 31 della L.U.R. recitava infatti: *"La disposizione si applica alle varianti strutturali ai piani regolatori generali di cui all'articolo 17, comma 4, che non hanno caratteristiche di nuovi piani o di varianti generali. Sono tali le varianti strutturali che non riguardano l'intero territorio comunale o che non modificano l'intero impianto strutturale del piano, urbanistico o normativo, o di esclusivo adeguamento al piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po, di seguito denominato P.A.I., approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2001 o quelle direttamente conseguenti all'attuazione del P.A.I."*.

Ispirandosi ai principi di sussidiarietà, concertazione e copianificazione la legge era fortemente innovativa in quanto prevedeva che il procedimento per la pianificazione comunale si sviluppasse attraverso apposite conferenze (conferenze di pianificazione) e che si concludesse con l'approvazione della variante ad opera dello stesso Comune.

Con la riforma della Legge Urbanistica Regionale apportata nel corso del 2013 mediante la promulgazione della Legge n. 13 del 25.03.2013 e della Legge n. 17 del 12.03.2013 la Regione ha dato seguito al periodo di sperimentazione (iniziato nel 2007) della cosiddetta Pianificazione Concertata, che come si è detto, è stata introdotta dalla L.r. 1/2007. La disciplina del 2013, ed in particolare la L.R. 13/2013, ha infatti annullato le vecchie procedure ex art. 15 della L.R. 56/77 rendendo unico il procedimento per la formazione revisione e variante dei P.R.G.; evidentemente la nuova procedura ha sostituito anche quella di cui all'art. 31 ter della L.U.R.. Si può riscontrare infatti come il nuovo iter risulti essere di fatto un miglioramento con limitati adeguamenti e specificazioni introdotte proprio a seguito degli elementi evidenziatesi nel periodo di applicazione della L.R. 1/07. Evidentemente alcuni correttivi si sono resi necessari per fare in modo che il procedimento, impiegato precedentemente solo per le varianti strutturali che non rivestissero carattere di genericità, possa funzionare per tutti gli iter urbanistici che interessano un piano regolatore e pertanto anche la sua formazione e revisione. Oltre all'introduzione delle Conferenze di Copianificazione e Valutazione richiamate, che permettono dunque di conseguire un iter che assume i caratteri della concertazione, si ha un altro evidente aspetto

innovativo importante; la gestione completa dell'intero procedimento in capo al Comune o Ente che promuova l'atto pianificatorio dalla fase iniziale sino alla conclusione con l'approvazione. Evidentemente tale requisito mette in luce la "responsabilità" che la Regione ha affidato alle Amministrazioni, singole o associate, nella pianificazione a carattere locale. Tutto questo dovrebbe produrre un effetto di "alleggerimento" dell'intero iter con una contrazione delle tempistiche necessarie per giungere all'approvazione finale. Resta implicito che tale caratteristica è sicuramente collegata e direttamente proporzionale alle previsioni che si intendono conseguire e pertanto anche alla tipologia di classificazione dell'iter: Variante Strutturale, Variante Generale, Nuovo Piano.

Come anticipato nella premessa, in tale sede di "riordino normativo" la Regione ha effettuato un'altra importante operazione consistente nell'esplicitare le singole procedure a carattere urbanistico che si debbano seguire in caso di attivazione di strumenti di programmazione negoziata nonché di normative settoriali (a titolo esemplificativo si segnalano procedure a seguito di accordi di programma, procedure autorizzative in materia di ambiente ed energia, procedure di cui all'art. 8 del D.P.R. 160/2010 S.U.A.P., etc.). Tutte queste operazioni ed azioni sono state raccolte all'interno dell'art. 17 bis "Varianti Semplificate" della L.R. 56/77 e s.m.i.. Per questa tipologia di varianti si può ravvisare come l'iter da seguire riprenda per molti aspetti quello generale previsto per le procedure a carattere strutturale, soprattutto le sequenzialità dei passaggi, differenziandosi sostanzialmente per la riduzione delle tempistiche, per le definizioni dell'ambito di conferenza che si qualifica come "di servizi" ai sensi della Legge 241/1990 anziché di "Copianificazione", oltre che ovviamente nell'avvio indubbiamente condizionato dalla normativa che lo ha generato. Per il caso specifico si è detto che occorre seguire quanto disciplinato al c.15 bis dell'art. 17 bis richiamato che assume caratterizzazione a se stante con iter urbanistico definito all'interno di altri di autorizzazione specifica.

In particolare, l'art. 17 bis, c.15 bis recita:

"Sono escluse dal presente articolo le varianti relative a progetti la cui approvazione comporta variante per espressa previsione di legge. In tale caso la comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) inerente il progetto contiene l'indicazione per cui l'approvazione del progetto costituisce variante. Gli aspetti urbanistici e ambientali afferenti la variante sono valutati nel procedimento di approvazione del medesimo progetto."

### **3. LA VAS**

Un ulteriore elemento di novità, che interagisce direttamente con contenuti e procedimento di formazione delle varianti ai Piani, è costituito dalle recenti disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) introdotte dal D.Lgs. 152/06 successivamente corretto ed integrato con il D.Lgs. 04/08.

#### **3.1 Il quadro normativo di riferimento**

##### **Le norme comunitarie e dello Stato**

In data 27/06/2001 la direttiva europea 2001/42/CE “*La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ ambiente*” ha introdotto nel diritto comunitario la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), demandando agli Stati membri il compito di trasferirla nella propria normativa.

Lo Stato italiano, dopo aver subito diversi procedimenti di infrazione ed essere stato sanzionato, ha provveduto mediante il D. Lgs 152 del 03/04/2006 “*Norme in materia ambientale*” che è entrato in vigore, per ciò che riguarda la VAS, disciplinata nel titolo II, il 31/07/2007.

Successivamente il D. Lgs 4 del 16/01/2008 “*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D Lgs 152/06*” entrato in vigore il 13/02/2008, tra il resto, ha sostituito tutta la parte II del D. Lgs 152/06.

Il nuovo testo, che peraltro appare più aderente alla direttiva comunitaria rispetto al D. Lgs 152/06, nel disciplinare contenuti e procedimento della VAS stabilisce un nuovo regime transitorio in attesa degli adeguamenti di ciascuna regione. L’articolo 35 del D. Lgs 152/06, come riscritto dal D. Lgs 4/08, dispone infatti che, in attesa delle leggi regionali, per le quali si assegnano 12 mesi, trovano applicazione le norme regionali al momento vigenti ed ancora, che trascorso il termine fissato per l’adeguamento, continueranno a valere le norme regionali vigenti in quanto compatibili; diversamente trovano diretta applicazione i disposti statali.

##### **Le norme regionali**

Nel caso della Regione Piemonte opera fin dal 1998 la L.R. 40 del 14/12/1998 “*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e la procedura di valutazione*” che, anticipando per certi versi le previsioni europee, fissava già, mediante l’articolo 20, una propria disciplina di valutazione ambientale per piani e programmi. È quindi evidente come, in attesa di adeguamento legislativo regionale, abbia trovato applicazione l’articolo 20 della L.R 40/’98.



Al fine tuttavia di raccordare meglio, la disciplina regionale richiamata con le norme statali e tenendo conto della difficoltà per la Regione di legiferare entro i termini assegnati, l'Assessorato competente aveva predisposto un atto di indirizzo formalizzato mediante la delibera di giunta regionale nr. 12-8931 del 9.6.08, pubblicata sul supplemento ordinario nr. 1 al BUR nr. 24 del 12.06.08; nell'allegato II della D.G.R. richiamata venivano forniti gli indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica.

Recentemente in occasione di un'importante azione di revisione della Legislazione Urbanistica Regionale (L.R. 56/77 e s.m.i.), avvenuta con la L.R. 3/2013 prima e la L.R. 17/2013 successivamente ed ancora con D.G.R. n. 25 -2977 del 29/02/2016 (a sostituzione di quella del 2008), si sono definiti ulteriormente i procedimenti e gli adempimenti in materia di V.A.S. e come questi ultimi si raccordino proceduralmente con l'iter urbanistico vero e proprio.

Per quanto attiene alla variante in questione si precisa che non sussiste, ricadendo nelle procedure urbanistiche di eccezione, e dunque per limitati casi, l'obbligo di svolgere la procedura di Valutazione Ambientale Strategica. Essendo, come enunciato precedentemente, una procedura di Variante Semplificata di cui al c.15 bis dell'art. 17 bis della L.U.R., tale obbligo può essere derogato non completando nemmeno la fase preliminare di Verifica di assoggettabilità a V.A.S., in quanto in applicazione dell'art. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché secondo quanto disciplinato nella Circolare del P.G.R. 8 novembre 2016, n.4/AMB.

#### **4. LA SITUAZIONE URBANISTICA DEL COMUNE**

Il Comune di Sampeyre è dotato di P.R.G. formato ai sensi della legge urbanistica regionale ed approvato con D.G.R. n. 85 - 23946 dell'11/10/1988.

Tale piano rappresentava il primo piano regolatore comunale ed interveniva in una situazione ove operava, in misura carente ed inadeguata rispetto alle problematiche urbanistiche locali, un programma di fabbricazione.

Dopo alcuni anni dalla sua approvazione e per far fronte a nuove esigenze l'Amministrazione Comunale avviò la formazione di una prima variante (denominata variante 1/92) che fu adottata definitivamente con d.c. n. 57 del 21/12/1992.

della Regione ed in sede di controdeduzioni il Comune predispose una variante in itinere (relativa ad alcuni problemi puntuali, tra i quali la localizzazione di una nuova Caserma dei Carabinieri): sia la variante 1/92 che la variante in itinere furono approvate contestualmente con D.G.R. n. 39 - 10728 del 22/07/96.

Nel contempo l'Amministrazione procedette alla formazione di una seconda variante (denominata variante 2/94) relativa esclusivamente al comprensorio sciabile.

La variante 2/94 fu approvata con D.G.R. n. 18 - 23027 del 10/11/97.

Successivamente, tra la fine del '97 e la primavera del '98, l'Amministrazione Comunale raccolse una serie di segnalazioni che indicavano numerose questioni che opportunamente si sarebbero dovute affrontare in quanto mostravano inadeguatezze e limiti operativi del vigente strumento urbanistico.

Fu così che l'Amministrazione Comunale formò la prima variante parziale che approvò definitivamente con deliberazione di consiglio comunale n. 10 del 05/02/1999.

Altre e nuove esigenze, legate soprattutto al settore produttivo-commerciale, indussero l'Amministrazione comunale a formare una seconda variante parziale, approvata con d.c. n. 47 del 05/10/2001.

In seguito, al fine di adeguare il P.R.G. a nuovi fabbisogni emersi, l'Amministrazione comunale predispose una terza variante parziale che veniva approvata con d.c. n. 11 del 12/06/2002 e una quarta variante parziale approvata con d.c. n. 27 in data 07/10/2002.

Nel 2003 l'Amministrazione del Comune di Sampeyre ha approvato la quinta variante parziale al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 56/77 e s.m. ed i. con d.c. n. 24 del 18/09/2003 e, successivamente, con d.c. n. 11 del 13/06/2005, la sesta variante parziale.

Al fine di adeguare il proprio strumento urbanistico al Piano per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Po (P.A.I.) l'Amministrazione ha predisposto una variante di carattere strutturale che la Regione ha approvato con D.G.R. n. 17-3169 del 19/06/2006.

Nel contempo, l'Amministrazione comunale, a seguito di alcune segnalazioni e per superare alcuni limiti operativi del vigente strumento urbanistico comunale, ha avviato una nuova variante parziale, redatta ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.U.R.

Tale variante, denominata "variante parziale n. 7", è stata approvata con d.c. n. 6 del 23/03/2007.

In ottemperanza ai disposti della L.R. n. 19/99, è stata poi formata una variante di carattere normativo (variante parziale n. 8) con la quale il P.R.G. viene adeguato al regolamento edilizio comunale redatto in conformità al R.E. tipo regionale. Tale variante è stata approvata con d.c. n. 34 del 02/10/2007.

In seguito, con d.c. n. 35 del 02/10/2007 e d.c. n. 27 del 14/07/2008 sono state approvate le varianti parziali n. 9 e n.10, riguardanti in particolare i settori residenziale e produttivo.

Infine, con d.c. n. 29 del 29/05/09 è stata approvata la variante parziale n. 11 con la quale si è provveduto alla digitalizzazione dello strumento urbanistico.

Per soddisfare alcune puntuali necessità si rende necessario predisporre una nuova variante parziale, denominata "variante parziale 12", con la quale si apportano alcune modifiche riguardanti aree con destinazione a servizi, residenziale, produttivo/terziario, ed alcune modifiche di tipo normativo.

Si segnala, che in applicazione della D.C.R. nr. 59-10831 del 24/03/2006, l'Amministrazione Comunale ha avviato la predisposizione di una variante parziale (la nr. 13) al fine di adeguare la programmazione commerciale del Comune ai nuovi "Indirizzi Regionali", approvata con d.c. nr. 19 del 22/07/2010.

Successivamente, al fine di operare due puntuali modifiche inerenti altrettanti argomenti specifici, quali il bando di candidatura P.S.R. 2007 – 2013 "borgate montane" e la L.R. 2/2009 "Individuazione/variazione aree sciabili, l'Amministrazione Comunale ha predisposto una nuova variante parziale, la nr. 14, approvata con d.c. nr. 11 del 25/03/11.

Successivamente per sopperire ad alcune puntuali esigenze concernenti in modo particolare il settore residenziale, si è reso necessario avviare nuove procedure di variante al P.R.G.C. vigente mediante l'art. 17, c. 7 della L.R. 56/77 e s.m.i., denominate rispettivamente variante parziale nr. 15 approvata con d.c. nr. 26 del 27/07/2012 e variante parziale nr. 16 approvata con d.c. nr. 50 del 04/12/2014.

Nel contempo il Comune ha concluso l'iter della Variante Strutturale 1/2011 avviata ai sensi della L.R. 1/07, approvata con d.c. nr. 4 del 23/03/2015, originata da un procedimento unico che si è nel corso sdoppiato in due iter (Variante 1/2011 e 2/2011). Successivamente il Comune ha poi altresì concluso anche l'iter della Variante 2/2011 approvandola con d.c. nr. 38 del 23/12/2017.

Contemporaneamente nuove impellenti e specifiche necessità hanno determinato il bisogno di redigere una nuova variante al piano vigente che, per gli oggetti trattati e le tipologie di modifiche previste, si è configurata nuovamente come variante parziale, la nr.

17, approvata con d.c. nr. 39 del 21.07.2016.

Successivamente, per sopperire ad alcune puntuali esigenze è risultato necessario predisporre la variante parziale nr. 18, approvata con deliberazione del CC n. 17 del 17/07/2021.

## **5. PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA**

### **5.1 Il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.)**

Il Consiglio Regionale del Piemonte, con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011, ha approvato il nuovo Piano Territoriale Regionale (PTR). Il nuovo piano sostituisce il PTR approvato nel 1997 ad eccezione delle norme di attuazione relative ai caratteri territoriali e paesistici (articoli 7, 8, 9, 10, 11, 18bis e 18ter) che continuano ad applicarsi fino all'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale.

La Giunta regionale con deliberazione n. 30-1375 del 14 novembre 2005 e n. 17-1760 del 13 dicembre 2005 aveva approvato il documento programmatico "Per un nuovo Piano Territoriale Regionale", contenente tutti gli elementi, sia istituzionali sia tecnici, per giungere alla redazione del nuovo strumento di governo del territorio regionale.

Il nuovo PTR, adottato con DGR n. 19-10273 del 16 dicembre 2008, era stato trasmesso al Consiglio Regionale per l'approvazione del giugno 2009. Successivamente, la Giunta Regionale della IX legislatura, ha ritenuto la proposta di Piano Territoriale Regionale coerente con i propri indirizzi per la programmazione e la pianificazione regionale e quindi meritevole di essere riproposta al Consiglio regionale per la conclusione dell'iter già avviato.

Il nuovo PTR si colloca nel processo di ridefinizione della disciplina e degli strumenti per il governo del territorio ai vari livelli amministrativi e la sua approvazione costituisce il primo riferimento attuativo per la definizione delle strategie finalizzate a governare processi complessi, in un'ottica di collaborazione tra Enti per lo sviluppo della Regione.

Il nuovo Piano territoriale si articola in tre componenti diverse che interagiscono tra loro: un quadro di riferimento (la componente conoscitivo – strutturale del piano), avente per oggetto la lettura critica del territorio regionale (aspetti insediativi, socio-economici, morfologici, paesistico – ambientali ed ecologici), la trama delle reti e dei sistemi territoriali che struttura il Piemonte; una parte strategica (la componente di coordinamento delle politiche e dei progetti di diverso livello istituzionale, di diversa scala spaziale, di diverso settore), sulla base della quale individuare gli interessi da tutelare a priori e i grandi assi strategici di sviluppo; una parte statutaria (la componente regolamentare del piano), volta a definire ruoli e funzioni dei diversi ambiti di governo del territorio sulla base dei principi di autonomia locale e sussidiarietà.

La matrice territoriale sulla quale si sviluppano le componenti del piano si basa sulla suddivisione del territorio regionale in 33 Ambiti di Integrazione Territoriale (AIT); in ciascuno di essi sono rappresentate le connessioni positive e negative, attuali e potenziali, strutturali e dinamiche che devono essere oggetto di una pianificazione integrata e per essi il Piano definisce percorsi strategici, seguendo cioè una logica multipolare, sfruttando in

tal modo la ricchezza e la varietà dei sistemi produttivi, culturali e paesaggistici presenti nella Regione.

Per il perseguimento degli obiettivi assunti, il PTR individua 5 strategie diverse e complementari:

1. riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio;
2. sostenibilità ambientale, efficienza energetica;
3. integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, logistica;
4. ricerca, innovazione e transizione produttiva;
5. valorizzazione delle risorse umane e delle capacità istituzionali.

Per ciascuna strategia il PTR detta disposizione per gli strumenti della pianificazione territoriale che, ai diversi livelli, concorrono alla sua attuazione ed al perseguimento degli obiettivi assunti, dettando indirizzi, direttive e prescrizioni.

Gli indirizzi consistono in disposizioni di orientamento e criteri rivolti alle pianificazioni territoriali e settoriali dei diversi livelli di governo del territorio, cui lasciano margini di discrezionalità nell'attenervisi.

Le direttive sono connotate da maggior specificità e costituiscono disposizioni vincolanti, ma non immediatamente precettive, la cui attuazione comporta l'adozione di adeguati strumenti da parte dei soggetti della pianificazione territoriale, settoriale e della programmazione che sono tenuti al recepimento delle stesse, previa puntuale verifica. Eventuali scostamenti devono essere motivati ed argomentati tecnicamente.

Le prescrizioni sono disposizioni che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite. Le prescrizioni devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati, secondo le modalità previste dal PTR, e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi.

Il PTR contiene esclusivamente indirizzi e direttive.

Il PTR ed il PPR sono atti diversi ma complementari di un unico processo di pianificazione territoriale e paesaggistica volto al riconoscimento, gestione, salvaguardia, valorizzazione e riqualificazione dei territori della regione.

Il rapporto tra PTR e PPR è definito dalla normativa vigente, in particolare dal D. Lgs. 42/2004 e successive modifiche (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), nonché dalla recente giurisprudenza, anche costituzionale.

Il PTR costituisce atto di indirizzo per la pianificazione territoriale e settoriale di livello regionale, sub-regionale, provinciale e locale per un governo efficiente e sostenibile delle attività sul territorio della regione.

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) costituisce riferimento per tutti gli strumenti di governo del territorio regionale dettando regole e obiettivi per la conservazione e la va-

lorizzazione dei paesaggi e dell'identità ambientale, storica, culturale e insediativa del territorio piemontese.

Le disposizioni del PPR sono vincolanti per gli strumenti di pianificazione ai vari livelli. In particolare, la pianificazione locale, comunale ed intercomunale, quando faccia riferimento a più Ambiti e Unità di Paesaggio (AP e UP) così come definiti dal PPR, dovrà garantire la coerenza delle politiche e delle azioni previste con le disposizioni del PPR per ciascun ambito territoriale interessato.

Il PTR è costituito dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione
- 2) Norme di attuazione
- 3) Tavole della conoscenza ripartite come di seguito:
  - tavola A: Strategia 1  
Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio
  - tavola B: Strategia 2  
Sostenibilità ambientale, efficienza energetica
  - tavola C: Strategia 3  
Integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, logistica
  - tavola D: Strategia 4  
Ricerca, innovazione e transizione produttiva
  - tavola E: Strategia 5  
Valorizzazione delle risorse umane e delle capacità istituzionali
  - tavola F1:  
La dimensione europea;
  - tavola F2:  
La dimensione sovra regionale
- 4) Tavola di progetto
- 5) Rapporto ambientale
- 6) Rapporto ambientale: Sintesi non tecnica

Vista la procedura della presente variante non si rende necessario adempiere all'obbligo di adeguare lo strumento urbanistico a tale pianificazione demandando ad un successivo procedimento di carattere almeno strutturale.

### 5.1.2 La verifica dell'art. 31 del P.T.R.

Il comma 10 dell'art. 31 delle norme di attuazione del P.T.R. prevede che le previsioni di incremento di consumo del suolo ad uso insediativo non debbano superare il 3% della superficie urbanizzata esistente per ogni quinquennio.

Nel caso (non riguarda la presente variante) di una revisione generale dello strumento vigente, il periodo di riferimento è decennale e pertanto il rapporto tra l'esistente ed il previsto non dovrà superare complessivamente il 6%.

La verifica delle superfici dei territori attualmente urbanizzati, che per semplicità si potrebbe come prima valutazione far coincidere con la perimetrazione dei centri abitati (aree edificate con continuità, comprensive dei lotti interclusi ma con esclusione delle aree libere di frangia) in quanto questa pare calzare bene con la "ratio" della norma al quale si deve, a ragione, ancora sommare un valore in incremento dovuto alle zone edificate esterne ai nuclei principali ed ancora alle infrastrutture. Questo valore calcolato dovrebbe praticamente coincidente con quello regionale pari a 750.000 al quale per cautela si può fare riferimento (dato "Monitoraggio del Consumo di suolo in Piemonte 2015"). Per il conteggio di consumo di suolo però si fa solitamente riferimento a quello derivante dal suolo urbanizzato che per Sampeyre è pari a mq. 1.360.000.

Dato Regionale CSU  $1.360.000 \times 3\% = 40.800$  mq.

La previsione consiste, come detto precedentemente, nell'adeguamento/ammodernamento dell'attuale sistema di depurazione esistente da parte dell'Ente gestore ACDA e individuazione cartografica delle relative aree necessaria alla realizzazione individuando i terreni oggetto di esproprio, occupazione temporanea e quelle gravate da servitù; il tutto con la totalità delle opere di condotta in interrato (in parte utilizzando tratti esistenti) prevedendo solo la zona di depurazione con opere più consistenti ma anche questa con vasche interrate rimanendo, dunque non determinando un particolare consumo di suolo. Si deve evidenziare ancora come alcune delle zone interessate ricadano su aree che il documento regionale di consumo del suolo considera all'interno delle aree compromesse in quanto individuate quali aree trasformate, mentre altre sono sottostanti a viabilità e pertanto non interessanti terreni liberi. Aspetto però di assoluto rilievo è che il disposto del C.10 dell'art.31 richiamato ha quale oggetto di regolamentazione le previsioni ad "uso insediativo" e pertanto afferente al dato del CSU (*"In assenza della definizione delle soglie di cui al comma 8 le previsioni di incremento di consumo di suolo ad uso insediativo consentito ai comuni per ogni quinquennio non possono superare il 3% della superficie urbanizzata esistente."*); pertanto non confacente alla previsione della presente variante.


Nel presente quinquennio di conteggio del consumo di suolo, avente come arco temporale dal mese di agosto 2021/2026, non risultano esservi state varianti urbanistiche. L'arco temporale è definito in base all'entrata in vigore dello strumento pianificatorio di riferimento (P.T.R.), più precisamente il 21.08.2011 (approvazione del P.T.R. DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011 con entrata in vigore ex lege 30 gg. dopo approvazione) e



pertanto nella data del 21.08.2021 ha avuto inizio il corso di un nuovo quinquennio (il terzo).

Occorre ancora segnalare un fattore estremamente importante di cui si deve tenere conto nella verifica da condurre. Infatti, dall'entrata in vigore del disposto dell'art. 31 delle N. di A. del P.T.R. (Luglio 2011) il Comune ha affrontato diversi procedimenti di variante parziale con il quale ha effettuato alcune modifiche alle previsioni insediative operando delle riduzioni/stralci di aree non attuate con parziali rilocalizzazioni aventi ricadute minime. In altri casi si sono interessate aree che non hanno determinato nuovamente consumo di suolo in quanto per certe situazioni si è intervenuto sul tessuto edificato esistente o nelle aree interne a questo. Si rimanda comunque ai dati dichiarati nei singoli procedimenti.

### **TOTALE VARIAZIONE S.T. QUINQUENNIO 2021/ 2026 S.T. - 0 mq.**



## 5.2 Pianificazione della mobilità e dei trasporti (P.R.M.T.)

La Regione Piemonte persegue il miglioramento della mobilità e dell'accessibilità come prerequisito per lo sviluppo socio-economico del territorio e il miglioramento della qualità della vita dei suoi cittadini. Attraverso gli strumenti di pianificazione e di programmazione esercita le proprie funzioni di coordinamento di reti e servizi di trasporto pubblico locale e di integrazione tra le diverse modalità di trasporto. Sono previsti due livelli di pianificazione: il piano strategico (il Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti) che fissa gli obiettivi di lungo periodo e i piani di settore che definiscono le caratteristiche che il sistema deve assumere nel medio periodo per raggiungere gli obiettivi fissati. La programmazione indica quindi gli interventi a breve termine, le risorse umane, economiche e strumentali da mettere in campo, funzionali al disegno delineato.

Il **Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT)** ha il compito di fornire alla pubblica amministrazione gli strumenti adeguati a fronteggiare, in una logica di anticipazione e non di emergenza, le nuove esigenze di cittadini e imprese.

Il PRMT, approvato con D.C.R. n. 256-2458/2018, è di tipo strategico perché ragiona su un orizzonte temporale di lungo periodo, fissa le linee guida per lo sviluppo del settore e gli obiettivi da raggiungere al 2020, 2030 e 2050.

La **Tabella di Marcia verso il 2050** è il punto di riferimento per attuare le strategie del PRMT che mirano a:

la **sicurezza di cittadini e imprese** (protezione e incolumità);

l'**accessibilità** (disponibilità di reti, fruibilità di servizi, accessibilità alle informazioni, integrazione dei sistemi);

l'**efficacia** (utilità del sistema, qualità dell'offerta);

l'**efficienza** (razionalizzazione della spesa, internalizzazione);

l'**attenzione agli impatti energetici e ambientali** (riqualificazione energetica, uso razionale del suolo, limitazione delle emissioni, contenimento della produzione di rifiuti);

il **sostegno alle imprese** (competitività, occupazione);

la **vivibilità del territorio e la qualità della vita** (salvaguardia, recupero).

Il PRMT si applica nei confronti della Regione (per i bandi e i programmi regionali) e degli enti locali (per la pianificazione di settore). Riconosce le relazioni tra mobilità e territorio e l'importanza di operare in settori e a livelli istituzionali diversi: la **governance** è lo strumento organizzativo per fare collaborare Amministrazioni, cittadini e imprese.

Il PRMT nella "Parte Terza" – Il transitorio - definisce al punto 5 le Norme transitorie e finali; a tal proposito per i fini afferenti alla pianificazione urbanistica occorre far

riferimento alla lettera c) del comma 2, del punto 5.2 recitante:

”

c. gli enti locali nella redazione o nell'aggiornamento degli strumenti di pianificazione urbanistica, ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale n. 56/1977, articolo 12, comma 2, punto 6) laddove si parla di definire l'organizzazione del territorio in relazione al sistema infrastrutturale e di trasporto e di traffico, devono:

- assumere specifici obiettivi di sostenibilità del sistema della mobilità in coerenza con i target del presente Piano;
- definire l'assetto della mobilità in relazione all'uso del territorio secondo una visione di lungo periodo e che riguarda tutte le modalità di spostamento e incoraggia scelte più sostenibili;
- darne atto in sede di relazione illustrativa.

Con riferimento agli aspetti di ricaduta ambientale, la coerenza fra strumenti di pianificazione urbanistica o di pianificazione settoriale locale viene valutata in fase di Valutazione ambientale strategica.

”

Gli obiettivi di tale pianificazione risultano essere estremamente importanti nelle scelte pianificatorie e pertanto anche all'interno della programmazione urbanistica locale dei singoli strumenti urbanistici dei Comuni. È però altresì evidente che le valutazioni di tale ambito risultano essere significative se fatte con determinati procedimenti urbanistici (interessanti pianificazioni di area vasta o comunque con valutazioni più generali e non afferenti ad ambiti specifici o troppo ristretti) e soprattutto devono essere valutate in ragione degli oggetti di variante. Aspetto assolutamente differente è se si opera in sede di varianti strutturali più complesse o addirittura in sede di revisione del P.R.G.C.. Evidentemente le varianti specifiche, come quelle semplificate di cui all'art. 17 bis della L.R. 56/77 e s.m.i., hanno limitate possibilità di azione in quanto possono incidere limitatamente sulle aree oggetto di variante che sono estremamente localizzate (in alcuni casi per norma non possono operare fuori ambito di modifica); pertanto ha significato verificare se le previsioni determinano o meno particolari incidenze sugli aspetti viari e se sì in che modo e quali possono essere le ricadute e le attenzioni da porre.

Nel caso specifico della presente variante si può affermare con certezza che l'intervento in oggetto non risulti avere alcun tipo di ricaduta diretta sul sistema di mobilità e trasporti e sulle infrastrutture ad esso legate.

Si sottolinea, però, come la modifica introdotta comporti conseguenze indirette di carattere indubbiamente positivo per quanto riguarda la mobilità e le infrastrutture stesse, essendo finalizzato all'adeguamento di un'infrastruttura pubblica connessa allo smaltimento dei reflui. Si ricorda che viene prevista la messa in opera di interventi atti all'ammodernamento dell'attuale impianto di depurazione e il contestuale riconoscimento della relativa fascia di rispetto.

Risulta evidente l'indubbia utilità di carattere pubblico dell'intervento descritto e la sua chiara finalità atta alla sostenibilità del carico antropico della porzione maggiormente edificata del territorio comunale. Evidentemente queste considerazioni di sostanziale miglioria della situazione vigente possono condurre ad affermare che di fatto la previsione di

variante non generi ricadute negative per gli aspetti considerati e che, per alcuni aspetti, si ponga in linea con gli obiettivi del piano della mobilità di miglioramento delle situazioni in essere.

### **5.3 Il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.)**

Il Piano paesaggistico regionale (Ppr), predisposto per promuovere e diffondere la conoscenza del paesaggio piemontese e il suo ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile del territorio, è stato adottato la prima volta con D.G.R. n. 53-11975 del 4 agosto 2009. A seguito della sua pubblicazione, il Piano è stato oggetto di numerose osservazioni da parte dei soggetti a vario titolo interessati, alle quali si è provveduto a dare puntuale riscontro; dette osservazioni hanno determinato, fin da subito e in relazione ad alcune esigenze contingenti, l'integrazione delle prescrizioni dell'art. 13 delle Norme di Attuazione, demandando a una fase successiva l'intera visione del Piano (D.G.R. n. 6-5430 del 26 febbraio 2013 di controdeduzione alle osservazioni e anticipazione delle modifiche relative all'art. 13 delle Norme di Attuazione).

L'elaborazione del Piano, come previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, è stata sviluppata congiuntamente con il MiBACT, secondo le modalità disciplinate dal Protocollo d'intesa sottoscritto il 28 marzo 2008 e dal Disciplinare d'attuazione del Protocollo di intesa dell'11 luglio 2008, ed è perseguita dopo l'adozione, con specifico riferimento alla ricognizione dei beni paesaggistici e alla definizione della loro disciplina normativa. L'insieme dei contributi pervenuti ha portato ad un processo di revisione e integrazione degli aspetti conoscitivi, cartografici, normativi del Ppr, volto a predisporre uno strumento di pianificazione il più possibile completo, comprensibile ed efficace.

A conclusione dei lavori di ricognizione dei beni paesaggistici si è ritenuto necessario garantire il coinvolgimento dei soggetti interessati, ai fini di assicurare la massima trasparenza nel processo di revisione del Piano. A fine 2013, è stata pertanto inviata a ciascun Comune piemontese un'informativa contenente la documentazione relativa ai beni paesaggistici presenti sul relativo territorio, con invito ad operare una verifica rispetto ai dati in proprio possesso e ad esprimere eventuali considerazioni in merito. I numerosi riscontri pervenuti, sintetizzati in un documento contenente i quesiti ricorrenti e di interesse generale sulla perimetrazione dei beni, sono stati analizzati e vagliati in incontri specifici, che hanno portato all'attuale definizione dei contenuti del Piano. Gli esiti del processo di ricognizione dei beni paesaggistici sono confluiti in un nuovo elaborato del Ppr, il Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, che ne fornisce le informazioni necessarie alla corretta gestione.

Il riconoscimento dei beni paesaggistici non esaurisce il campo d'attenzione del Ppr, che considera anche le altre componenti del paesaggio (sotto l'aspetto naturalistico-ambientale, storico-culturale, percettivo-identitario e urbanistico-insediativo), la cui disci-

plina concorre a diffondere i valori paesaggistici sull'intero territorio regionale, e che detta le strategie e le politiche per il paesaggio piemontese (sintetizzate nella nuova Tavola P6).

Il nuovo Ppr è stato adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 20-1442 del 18/05/2015, tale deliberazione è pubblicata ai sensi della normativa vigente, sul B.U.R n. 20 del 21 maggio 2015; i soggetti interessati hanno potuto prendere visione degli elaborati e trasmettere le loro osservazioni, entro il termine di sessanta giorni lavorativi dalla data di pubblicazione (14 agosto 2015).

Nella medesima seduta, la Giunta regionale ha provveduto, con D.G.R. n. 19-1441, a controdedurre alle 8 osservazioni pervenute a seguito della rielaborazione dell'art. 13 delle Norme di Attuazione, le cui risultanze sono parte integrante del Piano riadottato.

Dalla data di adozione del Ppr, non erano consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice dei beni culturali e del paesaggio interventi in contrasto con le prescrizioni di cui agli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle Norme di Attuazione del Piano e con quelle specifiche dettate per i beni di cui agli articoli 136 e 157 del Codice, dettagliate nelle schede del Catalogo dei beni paesaggistici, in quanto le prescrizioni sopra citate sono sottoposte alle misure di salvaguardia di cui all'articolo 143, comma 9 del Codice stesso.

A seguito di alcune problematiche interpretative emerse nella prima fase di attuazione del Piano è stato ritenuto opportuno predisporre, congiuntamente col MiBACT, le "Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del Piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 20-1442 del 18 maggio 2015", (approvate con D.G.R. n. 31-2530 del 30 novembre 2015) finalizzate a chiarire e precisare le disposizioni in salvaguardia del Ppr e ad assicurare uniformità e puntualità nell'applicazione. In attuazione di tale deliberazione, con D.G.R. n.47-2748 del 29 dicembre 2015, D.G.R. n. 30-2950 del 22 Febbraio 2016, D.G.R. n. 20-3113 del 4 aprile 2016, D.G.R. n. 50-3450 del 6 giugno 2016, D.G.R. n. 26-3942 del 19 Settembre 2016, D.G.R. n. 31-4076 del 17 Ottobre 2016, D.G.R. n. 22-4636 del 6 febbraio 2017 è stata ridefinita la rappresentazione dei tracciati di alcuni corpi idrici rispetto a quanto rappresentato nel Ppr adottato; i tracciati così ridefiniti e riportati negli allegati alle deliberazioni sopra citate sostituiscono quelli rappresentati nella Tavola P2 e negli altri elaborati del Ppr adottati con la D.G.R. 20-1442 del 18 maggio 2015. In data 14 novembre 2016, con D.G.R. n. 33-4204, sono state inoltre assunte le determinazioni relative alle osservazioni e ai pareri pervenuti a seguito della nuova adozione del Ppr; con la stessa deliberazione si è provveduto alla corretta rappresentazione di alcuni beni tutelati ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (A094, B013, B052, ARCHEO 007, ARCHEO 020, ARCHEO 072, L074, L133, L051, ARCHEO 091, ARCHEO 092, ARCHEO 093, ARCHEO 094).

Il Piano, come modificato, è stato oggetto dell'Accordo tra MiBACT e Regione Piemonte, firmato a Roma il 14 marzo 2017 dal Ministro Dario Franceschini e dal Presidente Sergio Chiamparino. Con D.G.R. n. 24-4824 del 27 marzo 2017, Il Piano è stato quindi trasmesso dalla Giunta regionale al Consiglio regionale, per l'approvazione ai sensi

della l.r. 56/1977.

Con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato il Piano paesaggistico regionale (Ppr), uno strumento di tutela e promozione del paesaggio piemontese, rivolto a regolarne le trasformazioni e a sostenerne il ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile del territorio. Il Ppr entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale (n. 42 del 19/10/2017 divenuta efficace al 20/10/2017).

L'importante atto di pianificazione è stato predisposto per promuovere e diffondere la conoscenza del paesaggio piemontese e il suo ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile dell'intero territorio regionale, e per attivare un processo di condivisione con gli enti pubblici a tutti i livelli del quadro conoscitivo e regolativo in esso contenuto.

Il Piano paesaggistico regionale (Ppr) disciplina la pianificazione del paesaggio e, unitamente al Piano territoriale regionale (Ptr) e al Documento Strategico Territoriale (Dst), costituisce il Quadro di Governo del Territorio (Qgt) con il quale la Regione definisce gli indirizzi strategici per uno sviluppo sostenibile del proprio territorio.

Il Ppr è redatto in coerenza con le disposizioni contenute nella Convenzione Europea del Paesaggio, nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di seguito denominato Codice, e nella legislazione nazionale e regionale vigente al fine di sottoporre a specifica disciplina l'intero territorio regionale. Il Ppr costituisce atto di pianificazione generale regionale ed è importato ai principi di sviluppo sostenibile, uso consapevole del territorio, minor consumo del suolo agronaturale, salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di promozione dei valori paesaggistici coerentemente inseriti nei singoli contesti ambientali.

Il Ppr definisce modalità e regole volte a garantire che il paesaggio sia adeguatamente conosciuto, tutelato, valorizzato e regolato. A tale scopo promuove la salvaguardia, la gestione e il recupero dei beni paesaggistici e la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.

Il Ppr comprende:

- a. la ricognizione del territorio regionale mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche impresse dalla natura, dalla storia umana e dalle reciproche interrelazioni;
- b. la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del Codice, la loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché la determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso ai sensi del comma 1, articolo 138, del Codice;
- c. la ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142 del Codice, la loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla loro identificazione, nonché la determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurarne la conservazione dei caratteri distintivi e la loro valorizzazione;
- d. l'individuazione dei diversi ambiti di paesaggio e dei relativi obiettivi di qualità;
- e. l'individuazione di ulteriori contesti, diversi da quelli indicati dall'articolo 134 del co-

dice, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;

- f. L'analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo vigenti;
- g. la determinazione di misure per la conservazione dei caratteri distintivi delle aree tutelate per legge e, compatibilmente con essi, la loro valorizzazione; per gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico la Regione e il Ministero procedono secondo quanto disciplinato dall'articolo 141 bis del Codice;
- h. l'individuazione degli interventi di recupero e di riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli interventi per la loro valorizzazione;
- i. l'individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico che dovranno costituire riferimento per le azioni finalizzate allo sviluppo sostenibile delle aree interessate;
- j. la definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e paesaggistica in riferimento alle azioni prefigurate e dei criteri di valutazione per verificare la corretta applicazione di tali previsioni nei piani e nei programmi alle diverse scale;
- k. la definizione delle linee di azione strategiche, integrate con quelle del Ptr, per la valorizzazione delle risorse paesistiche, la difesa dall'abbandono e il ripristino dei valori e dei fattori strutturali;
- l. la definizione dei criteri di adeguamento dei piani e dei programmi vigenti all'atto di approvazione del Ppr.

In attuazione delle finalità precedentemente illustrate e per sottoporre a specifica normativa d'uso e di valorizzazione il territorio regionale, il Ppr detta indirizzi, direttive e prescrizioni.

Per indirizzi si intendono le disposizioni di orientamenti e criteri per il governo del territorio e del paesaggio attraverso la pianificazione settoriale e territoriale e urbanistica alle diverse scale, agli enti territoriali competenti è riconosciuta la potestà, nel rispetto degli indirizzi, di esercitare una motivata discrezionalità nelle modalità di recepimento purché coerenti con le finalità e gli obiettivi individuati dal Ppr.

Per direttive si intendono le disposizioni che devono essere obbligatoriamente osservate nella elaborazione dei piani settoriali, nei piani territoriali provinciali e nei piani locali alle diverse scale, previa puntuale verifica; eventuali scostamenti devono essere argomentati e motivati tecnicamente.

Per prescrizioni si intendono le disposizioni, con diretta efficacia conformativa sul regime giuridico dei beni oggetto del piano, che regolano gli usi ammissibili e disciplinano le trasformazioni consentite; le prescrizioni sono vincolanti e cogenti e presuppongono immediata attuazione ed osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati titolari di

potestà territoriali o di diritti di proprietà e prevalgono sulle disposizioni eventualmente incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e nei relativi strumenti di attuazione; in base al comma 4, articolo 145 del Codice, i limiti alla proprietà eventualmente derivanti da tali prescrizioni non sono oggetto di indennizzo.

*Ai sensi dell'art. 2 delle N. di A., così come precisato anche nella D.C.R. di approvazione, le PRESCRIZIONI e le SPECIFICHE PRESCRIZIONI D'USO assumono cogenza e diventano immediatamente prevalenti ai sensi dell'art. 143, c. 9 del Codice con diretta efficacia conformativa sul regime giuridico dei beni paesaggistici. Pertanto, le prescrizioni PREVALGONO sulle disposizioni e previsioni incompatibili eventualmente contenute nei P.R.G. e relativi strumenti di attuazione. Il P.P.R. è predisposto, come detto, ai sensi dell'art. 143 del D. lgs. 42/04 e s.m. ed i suoi effetti sulla pianificazione locale sono regolati dal c. 9, art. 143 e c. 3 art. 145 del D. lgs. richiamato.*

Il Ppr è costituito dai seguenti elaborati:

- a. Relazione
- b. Norme di Attuazione
- c. Tavole di Piano:
  - P1: Quadro strutturale 1:250.000;
  - P2: Beni paesaggistici Quadro d'unione 1:250.000 e 6 Tavole 1:100.000 (da P2.1 a P2.6);
  - P3: Ambiti e unità di paesaggio 1:250.000;
  - P4: Componenti paesaggistiche - Quadro d'unione 1:250.000 e 22 Tavole 1:100.000 (da P4.1 a P4.22);
  - P5: Rete di connessione paesaggistica 1:250.000
  - P6: Strategie e Politiche per il Paesaggio 1:25.000
- d. Schede degli Ambiti di paesaggio
- e. Elenchi delle componenti e delle unità paesaggio;
- f. Rapporto ambientale, sintesi non tecnica e Piano di Monitoraggio
- g. Catalogo dei Beni Paesaggistici del Piemonte

In ordine all'obbligo di adeguare la strumentazione urbanistica comunale a tale strumento si evidenzia che i Comuni (anche in forma associata) entro 24 mesi conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica o territoriale; l'adeguamento deve avvenire assicurando la partecipazione dei competenti organi Ministeriali. In sede di adeguamento al P.P.R. gli strumenti di pianificazione locale possono precisare alla scala di dettaglio dello strumento urbanistico la delimitazione e rappresentazione dei beni di cui agli artt. 136, 142, 157 del Codice. In questo periodo si evidenzia che l'obbligo di adeguamento si presenta qualora un Comune effettui una Variante Generale o un Nuovo piano regolatore; per tutte le altre procedure urbanistiche di modifica del P.R.G. occorre comunque effettuare una Verifica di Compatibilità delle previsioni con il P.P.R., trattandosi nel presente caso di variante semplificata si deve adempiere a tale obbligo.



### **5.3.1 Verifica di compatibilità delle previsioni di Variante con il P.P.R.**

Come descritto precedentemente essendo qualificata la presente variante come semplificata non risulta essere soggetta alla procedura di adeguamento del P.R.G. al P.P.R., ma ad una verifica atta a confermare la compatibilità delle previsioni urbanistiche con gli obiettivi perseguiti dal P.P.R.. Essendo state emanate delle “Linee guida” da parte della Regione Piemonte su come eseguire sia gli atti di adeguamento che di verifica (Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 marzo 2019 , n. 4/R. Regolamento regionale recante: “Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell’articolo 8 bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell’articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr.”), si provvede a redigere la verifica secondo lo schema previsto dalla richiamata D.G.R. che prende in considerazione gli articoli delle N. di A. del P.P.R. mettendoli a confronto con le azioni della pianificazione Comunale. Tali azioni corrispondono anche agli obiettivi della variante ed in particolare possono essere individuati in: all’aggiornamento ed ammodernamento dell’attuale impianto di depurazione e il contestuale riconoscimento della relativa fasce di rispetto.

Per la verifica delle previsioni di piano regolatore si rimanda all’apposito capitolo redatto all’interno della presente Relazione, così come previsto dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 marzo 2019, n. 4/R.

## **5.4 Il Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.)**

Il Piano Territoriale Provinciale, adottato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 52 del 5 settembre 2005, è stato approvato dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. 241-8817 del 24 febbraio 2009 con le modifiche ed integrazioni e precisazioni specificamente riportate nella “Redazione sulla conformità del piano territoriale della provincia di Cuneo”. L’obiettivo strategico del Piano Territoriale è lo sviluppo sostenibile della società e dell’economia cuneese, attraverso l’analisi degli elementi critici e dei punti di forza del territorio provinciale ed una valorizzazione dell’ambiente in cui tutte le aree di una Provincia estremamente diversificata possano riconoscersi.

Il Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.) orienta di trasformazione territoriale della provincia e organizza le manovre di conservazione e protezione attiva dei valori naturali e storico culturali presenti sul territorio provinciale, alla luce di obiettivi strategici selezionati nel Documento Programmatico al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile della società e dell’economia della provincia.

Gli obiettivi individuati, sistematicamente illustrati nel Documento Programmatico, rispondono a sei finalità prioritarie:

- a) rafforzare la competitività del sistema provinciale in ambito regionale, padano, alpino ed europea;
- b) garantire l’equità socio-spaziale nell’accesso alle opportunità di sviluppo delle persone e delle imprese;
- c) valorizzare l’identità culturale e la qualità paesistica dei luoghi che compongono la multiforme realtà del cuneese;
- d) garantire adeguati livelli di sicurezza per il territorio e la società provinciale;
- e) conservare la biodiversità e migliorare la funzionalità ecologica dell’ambiente;
- f) riqualificare l’azione e la struttura della Amministrazione pubblica locale nella direzione di aumentarne l’efficacia, l’efficienza, la trasparenza e la qualità.

Attraverso il P.T.P. la Provincia esplica i compiti propri in materia di pianificazione e gestione del territorio che le sono attribuiti, dalla legislazione regionale, nazionale, in particolare dal D.Lgs. 267/00.

Il Piano Territoriale Provinciale è formato con il concorso dei Comuni e delle Unioni di Comuni secondo quanto previsto dall’art. 9ter della L.R. 56/77 e disciplinato dal regolamento provinciale approvato con delibera C.P. n. 112 del 28/07/97, nonché secondo le procedure di partecipazione di cui all’art. 6.3 delle N.T.A..

Il P.T.P. risponde inoltre agli adempimenti che gli sono affidati dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.).

Il P.T.P. avendo natura di Piano Territoriale di Coordinamento, è redatto secondo gli articoli 5, 6, 7 e 8 della L.R. 56/77 e successive modifiche, e secondo gli artt. 3, 4, 5 e 20

del D.Lgs. 267/00 e s.m.i..

Il P.T.P. ha valenza paesistico-ambientale ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art. 4 della L.R. 56/77 e succ. mod. e dell'art. 57 del D.Lgs. 112/98 così come richiamato dall'art. 145, comma 1 del D.Lgs. 42/2004.

Il P.T.P. è entrato in vigore, ai sensi agli effetti dell'art. 8 della L.R. n. 56/77 e successive modifiche, dopo la pubblicazione della delibera di approvazione sul B.U.R..

L'approvazione del P.T.P. comporta nei riguardi dei P.R.G. e dei relativi strumenti attuativi, ancorché approvati e convenzionati:

- a) l'obbligo di adeguamento nei tempi previsti dall'art. 1.8 delle N. di A.;
- b) l'automatica variazione con l'inserimento delle prescrizioni e dei vincoli specificatamente previsti quando queste facciano esplicito riferimento al regime di salvaguardia di cui all'art. 58 della citata legge regionale n. 56/77.

L'approvazione del P.T.P. comporta nei riguardi dei Piani di Settore di livello provinciale, l'adozione della variante di adeguamento o la loro automatica variazione secondo i rispettivi regimi.

Il P.T.P. individua, inoltre, le esigenze di integrazione e modificazione dei piani di settore di livello regionale e promuove le opportune forme di intesa istituzionale con la Regione Piemonte per l'adeguamento dei piani di settore stessi.

Nel caso di indicazioni difformi tra i diversi elaborati di piano le indicazioni contenute nelle Norme di Attuazione prevalgono su quelle riportate in cartografia.

Il P.T.P. risponde agli adempimenti che gli sono affidati dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) verificandone, integrandone o specificandone le previsioni anche attraverso l'attribuzione di specifiche prestazioni alla pianificazione urbanistica comunale, al perfezionamento della progettazione territoriale, allo sviluppo dell'attività di ricerca.

In particolare il P.T.P. integra le previsioni di tutela e valorizzazione del P.T.R. relative al Sistema delle Emergenze Paesistiche (art. 7 NTA del P.T.R.), al Sistema del Verde (art. 8), alle Aree Protette Nazionali (art. 9) e Regionali (art. 10), alle Aree con Strutture Culturali di Forte Dominanza Paesistica (art. 11), alle Aree ad Elevata Qualità Paesistico Ambientale (art. 12), al Sistema dei Suoli ad Eccellente (art. 13) e Buona Produttività (art. 14), ai Centri Storici (art. 16) ed alla Rete dei Corsi d'Acqua (art. 20).

Il P.T.P. inoltre integra e sviluppa gli indirizzi di governo del Territorio del P.T.R. in relazione alla Rete Ferroviaria (art. 21) alle Autostrade (art. 22), alla rete stradale regionale (art. 23), ai Centri Intermodali (art. 24), agli Aeroporti (art. 25), ai Servizi di Area Vasta (art. 26), alle Aree Produttive (art. 27), ai Centri Abitati ed alle Aree di Diffusione Urbana (art. 34), alle Dorsali di Riequilibrio Regionale (art. 35).

Essendo decorso il termine temporale di 7 anni dall'approvazione del P.T.C.P. di Cuneo (Marzo 2016) entra a regime l'obbligo di adeguamento dei P.R.G.C. a tale stru-

mento qualora si intervenga sui piani regolatori comunali con varianti a valenza strutturale, cosa obbligatoria nel periodo transitorio (ovvero dalla sua approvazione sino alla data richiamata) solo in caso di nuovi piani o revisioni generali. Nel caso della variante in oggetto, essendo a carattere semplificato, nonché limitata ad una singola e puntuale area vigente del P.R.G., tale adempimento viene rimandato ad altra successiva procedura ove con ogni probabilità sarà altresì obbligatorio espletare anche l'adeguamento al P.P.R.. Tale scelta è anche suffragata dal fatto che non operando in modo esteso sul territorio comunale, ma puntualmente su singola area di limitata estensione, e configurantesi come ambito esistente del quale si conferma la destinazione in atto, l'adeguamento con la presente variante avrebbe poco senso in quanto le analisi condotte risultano essere evidentemente estremamente circoscritte e dunque insufficienti a svolgere le valutazioni e gli studi complessi sicuramente richiesti in sede di adeguamento a tale strumento. Evidentemente le previsioni introdotte risultano comunque essere coerenti con il P.T.C.P. e dunque sostituibili tra i differenti livelli di pianificazione.

## **6. OBIETTIVI DELLA VARIANTE E SCELTE OPERATIVE**

### **6.1 Aspetti procedurali della Variante urbanistica**

Come descritto nelle anticipazioni del presente documento la variante urbanistica in oggetto si origina dall'applicazione di uno specifico disposto normativo introdotto con l'emanazione della L.R. n.13/2013 di modifica della L.R. 56/77 e s.m.i., con annessa Circolare del Presidente della Giunta regionale 8 novembre 2016 n.4/AMB, in applicazione delle varianti di cui all'art.17 bis, c. 15 bis della L.R. 56/ 77 e s.m.i..

In particolare, l'art. 17 bis, c.15 bis recita:

“Sono escluse dal presente articolo le varianti relative a progetti la cui approvazione comporta variante per espressa previsione di legge. In tale caso la comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) inerente il progetto contiene l'indicazione per cui l'approvazione del progetto costituisce variante. Gli aspetti urbanistici e ambientali afferenti alla variante sono valutati nel procedimento di approvazione del medesimo progetto.”

Gli aspetti cardine della disciplina regionale richiamata sono sanciti al comma uno della Circolare P.G.R. del 2016 applicativa; ed in particolare:

“L'introduzione del comma 15 bis all'articolo 17 bis della l.r. 56/1977 nasce dal recepimento di molti giudicati formati sul punto e orientati ad affermare come i procedimenti di cui sopra siano sorretti da un particolare favor del legislatore, diretto a consentire la localizzazione di opere che rivestono una particolare rilevanza dal punto di vista dell'interesse della collettività. In tali ipotesi le Amministrazioni sono tenute a concentrare nell'ambito del procedimento diretto all'approvazione dell'opera tutte le valutazioni urbanistiche e/o comunque attinenti alla gestione del territorio, suscettibili di essere portate a soluzione attraverso l'approvazione di una variante e a non ostacolare l'analisi di merito del progetto con questioni pregiudiziali di tipo procedurale, nel rispetto della portata semplificatoria e acceleratoria delle norme di disciplina dei procedimenti. L'effettiva destinazione urbanistica dell'area rientra infatti tra gli elementi che l'amministrazione procedente, integrata in conferenza di servizi con la partecipazione di altri enti interessati, deve tenere in considerazione, senza far discendere dalla stessa un'invalidabile preclusione, ma al contempo facendo rientrare tale profilo in una valutazione complessiva di tutti gli aspetti e di tutti gli interessi in gioco, primo fra tutti quello della tutela dell'ambiente e della salute (TAR Piemonte, sez. I, 920/2014). Alla portata semplificatoria ed acceleratoria della norma si accompagna anche l'esclusione di queste fattispecie dalla valutazione ambientale strategica (VAS), secondo la previsione espressa di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che, in virtù della competenza legislativa esclusiva statale in materia ambientale, prevede appunto

l'esclusione da VAS per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante. Corre tuttavia l'obbligo di evidenziare sul punto come, secondo una giurisprudenza consolidata (Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 5658/2015 e Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 5660/2015), l'approvazione del progetto potrà costituire variante al solo strumento urbanistico comunale e non già a tutti gli altri piani e programmi sovraordinati (in particolare piani territoriali paesistici, piani territoriali regionali, etc.). Costituisce eccezione a tale fattispecie l'articolo 158 bis del d.lgs. 152/2006, concernente le opere del servizio idrico integrato, ove è la stessa disposizione di legge a prevedere che la variante coinvolga sia gli strumenti di pianificazione urbanistica che territoriale, con la sola esclusione dei piani paesaggistici. In altre parole, come sottolinea la giurisprudenza amministrativa al riguardo, il legislatore avrebbe trovato un punto di equilibrio fra le contrapposte esigenze di promozione di questa tipologia di opere e quelle attinenti alla tutela e gestione del territorio, accettando la compromissione dei poteri pianificatori al solo livello urbanistico comunale. Il fatto che vi sia un ben chiaro favor legis nei confronti di queste tipologie di opere – e conseguentemente gli aspetti urbanistici assumano valore recessivo – non significa tuttavia che le norme in materia ambientale ed urbanistica non debbano essere tenute in conto nel procedimento poiché, come ha efficacemente chiarito la giurisprudenza del TAR Piemonte, il provvedimento finale autorizzativo si inserisce nella pianificazione urbanistica e può variare quest'ultima soltanto se, nell'ambito del relativo procedimento, si sia giunti ad una ponderata valutazione circa la coerenza sostanziale dell'autorizzazione unica con le esigenze della pianificazione (e dell'ambiente). Le esigenze connesse all'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili o alla localizzazione degli impianti di smaltimento rifiuti – per rimanere alle ipotesi citate in via esemplificativa – non consentono infatti di “azzerrare” le scelte programmatiche degli enti locali, dovendo le stesse essere comunque prese in considerazione e ponderate nell'ambito della conferenza di servizi ed eventualmente essere superate sulla scorta di una motivazione adeguata, atta a rendere conto delle ragioni per cui l'impianto è stato ritenuto, nel confronto dialettico dei vari interessi pubblici, comunque compatibile con le caratteristiche dell'area interessata dall'insediamento. Discendono da quanto si è detto finora due importanti conseguenze in ordine alla strutturazione del procedimento. Da un lato, l'onere di produzione documentale richiesto all'istante al fine di poter effettuare le valutazioni istruttorie dovrà essere correlato all'entità dell'intervento proposto (cfr. paragrafo 3). Dall'altro, l'eventuale diniego alla localizzazione dell'opera dovrà essere adeguatamente motivato in concreto in riferimento all'incompatibilità sostanziale del progetto con gli interessi pubblici presidiati nell'area interessata dalla pianificazione. La necessità di una motivazione in concreto degli eventuali dinieghi alla realizzazione delle opere e degli impianti per ragioni di natura urbanistica, richiamata pressoché costantemente dalla giurisprudenza amministrativa, pare chiaramente volta a superare dinieghi strumentali e immotivati alla realizzazione di tale tipologia di impianti, solitamente sgraditi alle collettività sui cui territori è ipotizzata la loro localizzazione. L'opposizione, infatti, oltre ad avere le caratteristiche sopra richiamate, deve essere “costruttiva” e contenere, a mente dell'articolo 14 bis, comma 3, della l. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme

sul procedimento amministrativo), le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso all'intervento. In particolare, è stato evidenziato a questo riguardo come non sia sufficiente limitarsi ad indicare la propria opposizione alla realizzazione sulle aree nelle quali viene proposto l'impianto, sostenendo in modo generico che si sarebbe, invece, favorevoli alla costruzione dell'impianto in altre parti del territorio. Così pure non è sufficiente, ai fini della valida proposizione del dissenso, il richiamo al dato formale della classificazione urbanistica dell'area in contrasto con l'intervento proposto. La localizzazione dell'impianto, infatti, può essere autorizzata anche su un'area incompatibile secondo le previsioni dello "strumento urbanistico", il quale, in tal caso, resta automaticamente variato in senso conforme alla destinazione dell'impianto autorizzato senza necessità di attivare previamente la complessa procedura di variazione dello strumento urbanistico prevista dalla normativa di settore."

In particolare, i punti tre e quattro della Circolare del Presidente della Giunta regionale 8 novembre 2016, n. 4/AMB recitano:

"3. Indicazioni procedurali per la valutazione degli aspetti urbanistici ed ambientali nell'ambito del procedimento approvativo dell'opera o intervento.

Fatte queste precisazioni di ordine generale, occorre ora entrare nel dettaglio del procedimento preordinato, nel rispetto dei vincoli normativi e pianificatori generali all'autorizzazione dell'intervento, fornendo indicazioni per un suo svolgimento ispirato ai criteri di razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti, ivi incluso il procedimento di variante. La norma di cui al comma 15 bis più volte richiamato richiede che la valutazione degli aspetti urbanistici inerenti alla variante avvenga nell'ambito del procedimento autorizzativo, lasciando eventualmente ad un momento successivo all'autorizzazione il mero adeguamento materiale della destinazione urbanistica. Resta inteso che la documentazione di progetto necessaria alla valutazione istruttoria della fattibilità della variante, come riassunta all'Allegato B e da soppesare, come poc'anzi ricordato, secondo il criterio del minimo aggravio possibile al proponente e della correlazione con l'entità dell'intervento, dovrà essere presentata all'avvio del suddetto procedimento amministrativo diretto all'autorizzazione dell'opera. Tale elencazione costituisce utile indicazione, di supporto sia ai proponenti al fine della presentazione della proposta di variante, contenuta all'interno degli elaborati progettuali inerenti l'opera o intervento, sia all'amministrazione procedente e alle amministrazioni coinvolte, come definite agli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990, per stabilire il contenuto della documentazione da richiedere, ai sensi dell'articolo 14 bis, comma 2 lett. b) della l. 241/1990, ai fini della valutazione degli aspetti urbanistici. In merito si ricorda che il principio generale ribadito ancora in occasione dell'emanazione del d.lgs. 127/2016, modificativo della disciplina della conferenza di servizi di cui alla l. 241/1990, postula che all'istante siano richiesti i soli elaborati relativi alle novazioni richieste dal progetto allo strumento urbanistico e che l'amministrazione procedente metta a disposizione delle amministrazioni coinvolte la documentazione relativa a fatti, stati o qualità attestati in documenti già in suo possesso o acquisiti presso altre pubbliche amministrazioni. Occorrerà inoltre porre particolare attenzione ai momenti partecipativi del pubblico, unificandoli con la consultazione generale sul

progetto sottoposto ad approvazione. L'atto di avvio del procedimento autorizzativo dell'intervento, redatto secondo le norme generali di cui all'articolo 8 della l. 241/1990, dovrà recare menzione del fatto che dal provvedimento autorizzativo potrà conseguire, qualora il relativo esame istruttorio sia favorevole, l'effetto di variante. Inoltre, all'atto del deposito della documentazione di progetto dovrà essere depositata anche la predetta documentazione necessaria alla valutazione istruttorio della fattibilità della variante. I termini relativi all'espletamento dell'esame della fattibilità della variante dovranno essere contenuti all'interno dei termini fissati dalla legge – o altrimenti stabiliti ai sensi dell'articolo 2 della l. 241/1990 – per il procedimento autorizzatorio nell'ambito del quale si inserisce la variante. Ovviamente, trattandosi di procedimento autorizzativo e di conferenza di servizi con valenza di modifica dello strumento urbanistico generale, occorrerà in essa acquisire l'espressione della volontà del Consiglio comunale in ordine alla fattibilità della variante. Ciò potrà avvenire preferibilmente o attraverso l'acquisizione in conferenza della deliberazione del Consiglio comunale oppure attraverso la delega alla rappresentanza in conferenza da parte dell'organo assembleare ad altro soggetto (sindaco o componente del Consiglio comunale o della Giunta). Concludendo, il procedimento diretto all'autorizzazione dell'opera potrà addivenire alla pronuncia finale positiva sull'intervento e, valutata la coerenza sostanziale di quest'ultimo con le esigenze della pianificazione, pronunciarsi favorevolmente in ordine alla fattibilità della variante. Le operazioni di mero adeguamento materiale degli elaborati urbanistici del piano regolatore vigente, decise in conferenza, non necessiteranno di ulteriore procedimento di variante e dovranno essere svolte tempestivamente a seguito dell'autorizzazione dell'intervento. Infine, trattandosi spesso – anche in ragione di quanto si evince dalla presente circolare - di procedimenti di particolare complessità procedurale, si suggerisce alle amministrazioni procedenti l'applicazione del disposto di cui all'articolo 14, comma 3, della l. 241/1990 e l'indizione della conferenza di servizi preliminare.”

“4. Rapporto fra comma 15 bis ed altri commi dell'articolo 17 bis della l.r. 56/1977  
La norma di cui all'articolo 17 bis della l.r. 56/1977 disciplina diverse ipotesi di varianti semplificate e nello specifico: – varianti conseguenti all'approvazione degli accordi di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); – varianti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008); – varianti urbanistiche eventualmente necessarie ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità); – progetti relativi a interventi finanziati con fondi europei, statali o regionali; – casi previsti dall'articolo 14 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia ed urbanistica). Il medesimo articolo 17 bis dettaglia variamente il procedimento preordinato all'approvazione delle predette varianti, stabilendone, in particolare, la sottoposizione a verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 12 del d.lgs. 152/2006. Non risulta peraltro infrequente l'ipotesi in cui le



norme predette – ci si riferisce in particolare, ma non solo, alle varianti di cui al comma 6 in materia espropriativa – concorrano rispetto alle norme di disciplina del procedimento autorizzativo rientrante nell’ambito applicativo del comma 15 bis (ad es: approvazione delle opere relative al servizio idrico integrato e autorizzazione unica di impianto a fonti rinnovabili e connessi procedimenti espropriativi). In tal caso si ritiene che debba prevalere la norma speciale di disciplina del procedimento della particolare categoria di opera sottoposta ad approvazione e pertanto che il procedimento possa essere inquadrato all’interno del comma 15 bis e condotto alla luce delle indicazioni della presente circolare, in ossequio ad un generale principio di economia procedimentale e di concentrazione delle valutazioni istruttorie all’interno di un medesimo procedimento.”

## **6.2 Previsioni della variante urbanistica**

Come anticipato, l’intervento in oggetto risulta chiaramente possedere caratteristiche di pubblica utilità che necessitano, dunque, di attuare un procedimento in base agli artt. 9-11 del D.P.R. n. 327 dell’8/06/2001, relativo alla sostituzione dell’attuale depuratore a servizio degli abitati Graziani, Becetto e Durandi del comune di Sampeyre (Commessa progetto A.C.D.A.: SG00490), con conseguente miglioramento del sistema di depurazione ed adeguamento delle reti connesse definite secondo le mutate esigenze territoriali, con incremento della popolazione servita, ed alle vigenti norme in tema di impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

L’Autorità d’Ambito n°4 Cuneese, con contratto di servizio in data 30.09.2015, ha affidato all’Azienda Cuneese dell’Acqua (A.C.D.A. S.p.A.) la gestione del Servizio Idrico Integrato nel Comune di Sampeyre. Tra i compiti del Gestore è compresa la progettazione degli interventi di rinnovo o ampliamento degli impianti del Servizio Idrico Integrato.

Il presente documento riporta i dati desunti dal progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto da A.C.D.A. afferente i lavori di estensione rete fognaria a servizio delle frazioni Becetto e Graziani con realizzazione nuovo impianto di depurazione nel Comune di Sampeyre, così come previsto dal D.Lgs. 50/2016.

### *L’impianto di depurazione attuale*

La rete fognaria a servizio degli abitati delle frazioni Becetto e Graziani, realizzata presumibilmente negli anni 70 del ‘900, è stata concepita come rete di raccolta acque bianche, oltre che degli scarichi delle abitazioni già sottoposti a trattamento mediante fosse imhoff private. È composta da tubazioni in cls di vari diametri posizionate sulla viabilità interna dei nuclei abitati e confluenti successivamente in una condotta diam. 400 mm con tracciato sui pascoli a valle delle frazioni e scarico finale sul suolo localizzato in un bosco a nord/ovest della borgata Civalleri. Con il tempo i vari impianti di depurazione privati si sono rivelati inefficaci al trattamento dei reflui, con conseguenti problematiche legate a esalazioni maleodoranti, particolarmente in periodo turistico, nella zona di scarico. Per ovviare a tale problematica, AIGO (gestore che dal 2008 al 2016 ha gestito il SII del Comune di Sampeyre), nel 2012 prolungò detta condotta di scarico fino al rio Crosa

utilizzando una tubazione in Pead De 180 mm. Tale soluzione, seppur efficace per il convogliamento dei liquami in tempo secco, non si è rivelata adeguata allo smaltimento degli stessi in caso di pioggia, per via degli sversamenti che hanno luogo sul suolo all'altezza del pozzetto di innesto della tubazione in cls De 400 mm in quella di nuova realizzazione in Pead DE 180 mm. Il presente progetto prevede il convogliamento delle reti fognarie delle frazioni Becetto e Civalleri in un nuovo collettore, in PVC SN 16 De 315 mm, localizzato nei boschi a ovest dei suddetti abitati per il trasporto dei reflui a valle della frazione Durandi, attualmente non raggiunta dal servizio di fognatura e depurazione, con realizzazione di nuovo impianto di depurazione e scarico nel rio Crosa. Per la realizzazione dell'impianto di depurazione si considera, in via cautelativa, per il suo dimensionamento una potenzialità pari a 400 ab/eq con una dotazione idrica di 200 l ab/eq d. L'impianto sarà composto da una stazione di grigliatura automatica sub-verticale equicorrente con catene immerse a valle della quale il refluo sarà ripartito tra nr. 2 sedimentatori - digestori primari tipo "imhoff" a tramoggia longitudinale, interconnessi in parallelo (capacità 200 a.e. ciascuno). I due sedimentatori sono conformati come vasche monoblocco in cemento armato vibrato, completi di tramogge "imhoff" interne in cls, sostenute da idonee staffe e supporti in acciaio inox AISI 304.

#### *Descrizione sintetica dell'intervento*

I lavori previsti e dettagliatamente descritti negli elaborati di progetto consistono essenzialmente in:

- provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature secondo la norma EN 13476-1, a parete piena triplo strato internamente ed esternamente liscia, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, serie SN 16 kN/m<sup>2</sup>: diametro esterno 315 mm, per una lunghezza complessiva di circa mt. 1.050,00;
- realizzazione di n. 7 pozzetti di compensazione monolitici in Pead, del diam. interno di cm. 100, corredati da chiusini in ghisa sferoidale del tipo carreggiabile (UNI EN 124-2:2015, classe D 400);
- fornitura e posa in opera di n. 6 pozzetti d'ispezione monolitici in cls, del diam. interno di cm. 100, corredati da chiusini in ghisa sferoidale del tipo carreggiabile (UNI EN 124-2:2015, classe D 400);
- realizzazione di n. 4 pozzetti di ispezione, sui collegamenti alla rete fognaria esistente e a monte e a valle della fossa imhoff, delle dimensioni interne di 1,00x1,00 di altezza variabile fino a 2,50 mt, comprensivi di chiusini in ghisa sferoidale del tipo carreggiabile (UNI EN 124-2:2015, classe D 400);
- realizzazione di impianto di depurazione della potenzialità di 400 a.e., composto da n. 2 bacini imhoff disposti in parallelo, monoblocco prefabbricato in C.A. per installazione interrata realizzata con calcestruzzo autocompattante SCC (Self Compacting Concrete), fornita dalla committenza;
- lavori di sistemazione finale terreno a termine lavori da effettuare dopo lo spiana-

mento sommario delle superfici

- opere complementari e di finitura.

I ripristini definitivi dell'asfalto, qualora necessari, verranno effettuati al termine dei lavori, previo idoneo assestamento degli scavi, con un appalto dedicato, redatto da A.C.D.A. S.p.a..

Come detto la natura delle modifiche che si intendono apportare al P.R.G. vigente sarebbe tale da consentire l'utilizzo di varie procedure urbanistiche; da quelle più semplici quali quella di variante parziale, ad altre maggiormente garantiste, ma obbligando a seguire iter più complessi configurabili come varianti strutturali o similari. Pertanto, sia nella prima che seconda ipotesi di lavoro, configurabili con i procedimenti di cui ai commi 4 o 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. ove sono per l'appunto definite le due tipologie di modifiche al P.R.G. richiamate, si riscontra la possibilità di introdurre o reiterare un vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del D.P.R. 327/01 e s.m.i.; situazione che si configura in modo specifico con gli oggetti da trattare con la presente variante come si vedrà nel prosieguo. Per entrambe le procedure, ed in particolare quella di variante strutturale, le tempistiche di modificazione dello strumento urbanistico determinano la necessità di impiegare diversi mesi; ancorché le importanti novità giuridiche introdotte nel 2013 consentono di ridurre notevolmente le tempistiche necessarie per la formazione ed approvazione di una variante. Si è riscontrato che per il presente caso del Comune di Sampeyre sia indispensabile contrarre molto il fattore tempo.

Per questa motivazione si è ricercata un'altra "strada" procedurale che permettesse di "tagliare" ulteriormente il fattore tempo. In una prima ipotesi di lavoro si è individuato uno dei procedimenti, sesto comma dell'art. 17 bis della L.U.R., delle cosiddette "varianti semplificate" introdotte nel nostro ordinamento proprio con la Legge Regionale 25 Marzo 2013 n. 3. Infatti, viene previsto un iter particolarmente snello per quelle modifiche urbanistiche che si generano da altre procedure autorizzative richiamata al comma 15 bis dell'art. 17 della L.U.R. omissis... "le varianti relative a progetti la cui approvazione comporta variante per espressa previsione di legge. In tale caso la comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) inerente il progetto contiene l'indicazione per cui l'approvazione del progetto costituisce variante."... omissis. Pertanto, ai sensi di tale procedura è possibile ridurre in modo significativo le tempistiche precedentemente richiamate. Il presupposto ovviamente è sempre quello di prevedere in Piano un'opera disciplinata in una specifica casistica per la quale necessiti una variante al piano regolatore. Con tale iter i tempi si "contraggono" ulteriormente, in quanto non si attivano procedure urbanistiche che prevedano lo svolgimento di conferenze di servizi, stimabili in circa 3-4 mesi. Per le motivazioni esposte l'iter prescelto è stato dunque quello di "Variante Semplificata" ai sensi dall'art. 17, c. 15 bis della L.R. 56/ 77 e s.m.i.

## **7. ANALISI DEL CONTESTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO DI RIFERIMENTO**

### **7.1. Ricognizione delle componenti di sensibilità ambientale e paesaggistica pertinenti l'ambito oggetto di Variante e il suo intorno significativo**

Al fine di garantire, in linea con i disposti normativi vigenti, una concreta integrazione tra la pianificazione urbanistica e le strategie di tutela e di valorizzazione del sistema paesaggistico-ambientale, l'inquadramento del territorio di riferimento del sito è stato verificato da una ricognizione puntuale degli elementi di valore e di criticità ambientale e paesaggistica che connotano la superficie oggetto di variante e il suo intorno significativo.

Tale ricognizione è stata condotta mediante la consultazione di specifici elaborati cartografici (si vedano le immagini in calce al paragrafo) e delle banche dati della Regione, della Provincia di Cuneo e del Comune di Sampeyre e ha consentito di caratterizzare sinteticamente il contesto territoriale della previsione della Variante in esame.

Vista la complessità dell'informazione disponibile, gli elementi individuati sono stati articolati secondo tre differenti livelli, corrispondenti ad altrettante chiavi di lettura:

- aspetti ecosistemici e biodiversità;
- valori culturali e paesaggistici;
- elementi di criticità e sensibilità ambientale e fasce di rispetto normative.

Per ogni livello è stata compilata una checklist, le cui voci corrispondono a elementi di valore e di criticità/sensibilità ambientale e paesaggistica rilevati sul territorio di riferimento del sito estrattivo; ciascuna checklist segnala la presenza/assenza di interferenze, dirette e indirette, tra il singolo elemento e la previsione urbanistica oggetto di Variante.

Mentre le interferenze dirette sono oggettivamente individuabili, in quanto riconducibili a un'effettiva sovrapposizione della componente ambientale e paesaggistica considerata con l'ambito di Variante, quelle indirette fanno invece riferimento a un intorno significativo di tale ambito, variabile in relazione alle peculiarità delle diverse componenti analizzate e al sistema di relazioni funzionali e percettive che le connotano, e quindi non definibile geograficamente in termini univoci. Diverso sarà, ad esempio, l'intorno significativo di beni paesaggistici caratterizzati da una forte valenza scenico-percettiva (ad esempio un fulcro visivo), rispetto a quello di elementi naturalistici (ad esempio un corridoio ecologico), che svolgono funzioni preponderanti sul piano ecologico-ambientale.

Nel primo caso, un'esaustiva valutazione degli eventuali impatti prodotti dalla trasformazione urbanistica deve necessariamente contemplare la possibilità che si generino interferenze visive anche a distanze abbastanza rilevanti, nel secondo caso è sufficiente verificare che l'attuazione della previsione non interrompa la continuità dell'elemento

considerato e non costituisca un fattore di compromissione delle aree immediatamente limitrofe.

Per completezza di informazione, nelle checklist a seguire le voci desunte da strumenti di pianificazione regionale e provinciale sono corredate dall'indicazione dell'articolo normativo che ne disciplina la tutela e la valorizzazione.

Il successivo punto della "Verifica di compatibilità delle previsioni della Variante con il Piano paesaggistico regionale", cui si rimanda, contiene una serie di immagini utili ad illustrare le componenti di sensibilità ambientale e paesaggistica elencate nelle checklist. Tali immagini sono state estrapolate dal visualizzatore gis del Piano paesaggistico regionale, consultabile sul sito web della Regione Piemonte.

<b>ASPETTI ECOSISTEMICI E BIODIVERSITÀ</b>			
<b>Elementi ambientali e paesaggistici rilevanti ai fini della conservazione della biodiversità presenti sul territorio di riferimento del sito</b>	<b>Interferenza con il sito</b>	<b>Interferenza con l'intorno significativo</b>	<b>NdA del Ppr</b>
<b>Aree protette:</b>			
Aree protette: <i>Il territorio del comune di Sampeyre non è interessato da Aree Protette.</i>	---	---	Art. 42
<b>Siti Rete Natura 2000 (SIC/ZSC e ZPS):</b>			
Siti Natura 2000: <i>Il territorio del comune di Sampeyre non è interessato Siti Rete Natura 2000, ma si segnala la presenza del seguente SIC/ZPS (a nord-ovest del confine comunale, interessante i confinanti comuni di Casteldelfino, Oncino):</i> - SIC e ZPS coincidenti - Gruppo del Monviso e Bosco dell'Alevè - IT1160058	---	---	Art. 42
<b>Rete ecologica regionale<sup>1</sup>:</b>			
Zone naturali di salvaguardia: <i>Il territorio del comune di Sampeyre non è interessato da zone naturali di salvaguardia.</i>	---	---	Art. 42
Aree contigue: <i>Il territorio del comune di Sampeyre non è interessato da aree contigue.</i>	---	---	Art. 42

<sup>1</sup> Le voci riportate in tabella sono desunte dalla Tavola P5 *Rete di connessione paesaggistica* del Ppr (approvato con DCR n. 233-35836 del 03.10.2017), da cui è stato estrapolato lo stralcio inserito a fine capitolo.

ASPETTI ECOSISTEMICI E BIODIVERSITÀ			
Elementi ambientali e paesaggistici rilevanti ai fini della conservazione della biodiversità presenti sul territorio di riferimento del sito	Interferenza con il sito	Interferenza con l'intorno significativo	NdA del Ppr
<b>Rete ecologica regionale<sup>2</sup>:</b>			
Nodi principali ( <i>Core areas</i> )	---	---	Art. 42
Nodi secondari ( <i>Core areas</i> )	---	---	Art. 42
Connessioni ecologiche: corridoi su rete idrografica da mantenere	---	---	Art. 42
Connessioni ecologiche: corridoi su rete idrografica da potenziare	---	---	Art. 42
Rete di fruizione: infrastrutture da mitigare	---	---	Art. 42
Aree di riqualificazione ambientale: aree agricole in cui ricreare connettività diffusa	---	---	Art. 42
Aree di progetto: contesti dei nodi - Valli Occitane	---	---	Art. 42
Aree di progetto: contesti fluviali	---	---	Art. 42
<b>Rete ecologica provinciale<sup>3</sup>:</b>			
Aree boscate	✘	✘	Art. 2.9
Zone d'acqua	---	---	Art. 2.3

La lettura della checklist relativa agli aspetti ecosistemici e di biodiversità evidenzia un basso livello di interferenza tra il sito di intervento, il suo immediato intorno e gli elementi della rete ecologica regionale e provinciale.

Più nello specifico, con riferimento alla *Tavola P5* del Ppr, si segnala che l'area in oggetto è localizzata in una zona non interessata da componenti di rilevanza ecologica, data l'assenza di nodi, connessioni o corridoi. Il territorio orientale del comune di Sampeyre, dove si localizza l'intervento di potenziamento della rete fognaria per gli abitati Graziani, Becetto e Durandi, viene semplicemente riconosciuto dal PPR come "area montana di continuità naturale da mantenere e monitorare". Si segnala la classificazione del territorio ad ovest come contesto dei nodi "valli occitane", che tuttavia non viene interessato dalle previsioni della variante. Infine, si segnala la presenza di due siti Natura 2000, un SIC e una ZPS coincidenti (AT1160058) corrispondenti al Gruppo del Monviso e Bosco dell'Alevè, la cui perimetrazione interessa il confine comunale di Sampeyre con i limitrofi comuni di Casteldelfino, Oncino.

<sup>2</sup> Le voci riportate in tabella sono desunte dalla *Tavola P5 Rete di connessione paesaggistica* del Ppr (approvato con DCR n. 233-35836 del 03.10.2017), da cui è stato estrapolato lo stralcio inserito a fine capitolo.

<sup>3</sup> Le voci riportate in tabella sono desunte dalla *Carta dei caratteri territoriali e paesistici* del Ptcp di Cuneo (taglio 226), da cui è stato estrapolato lo stralcio inserito in calce al paragrafo.

Lo strumento urbanistico in oggetto, in generale, interessa un ambito del territorio comunale a carattere puntuale e circoscritto: la previsione di un nuovo impianto di depurazione è l'unico intervento, tra quelli oggetto di variante, ad influire sull'alterazione dello stato dei luoghi, rimanendo comunque un intervento marginale e di scarso impatto paesaggistico-ambientale. In tale sede, pertanto, non sono state previste azioni o misure normative volte a tutelare e valorizzare la rete di connessione paesaggistica individuata dal PPR.

Per quanto attiene alla rete ecologica provinciale, il confronto con la *Carta dei caratteri territoriali e paesistici* del Piano Territoriale della Provincia di Cuneo (riportata in calce al capitolo) ha evidenziato la presenza sul territorio comunale di *aree boscate* che vengono interessate dal tracciato previsto per il potenziamento della rete fognaria, ma non dalla previsione del nuovo depuratore. Le *zone d'acqua* individuate dallo strumento provinciale risultano localizzate lungo il Torrente Varaita a sud del centro di Sampeyre, non ne risulta nessuna nel contesto degli abitati di Graziani, Becetto e Durandi.

VALORI CULTURALI E PAESAGGISTICI			
Beni paesaggistici e culturali presenti sul territorio di riferimento del sito <sup>4</sup>	Interferenza con il sito	Interferenza con l'intorno significativo	NdA del Ppr
<b>Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004:</b>			
I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775/1933, e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (lettera c): - Rio di Crosa	✘	✘	Art. 14
I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (lettera f)	---	---	Art. 18
I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.Lgs. n. 227/2001 (lettera g)	✘	✘	Art. 16
Le zone gravate da usi civici (lettera h) <sup>5</sup>	---	---	Art. 33
<b>Immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.Lgs. 42/2004:</b>			
Bene individuato ai sensi della L. 1497/1939, del D.M. 21.09.1984 e del D.L. 312/1985 con DD.MM. 1.08.1985	---	---	Catalogo dei beni paesaggist. del Piemonte Pri-

<sup>4</sup> Le voci riportate in tabella sono parzialmente desunte dalla Tavola P2.6 *Beni paesaggistici* del Ppr (approvato con DCR n. 233-35836 del 03.10.2017), da cui è stato estrapolato lo stralcio inserito in calce al capitolo.

<sup>5</sup> La voce fa esclusivo riferimento agli usi civici, poiché in Piemonte non esistono aree assegnate alle università agrarie.

			ma parte
--	--	--	----------

VALORI CULTURALI E PAESAGGISTICI			
Componenti paesaggistiche presenti sul territorio di riferimento del sito <sup>6</sup>	Interferenza con il sito	Interferenza con l'intorno significativo	NdA del Ppr
<b>Componenti naturalistico-ambientali:</b>			
Zona fluviale interna	✘	✘	Art. 14
Zona fluviale allargata <i>Il PPR non individua tale componente paesaggistica nel territorio del comune di Sampeyre.</i>	---	---	Art. 14
Territori a prevalente copertura boscata	✘	✘	Art. 16
Aree di elevato interesse agronomico <i>Il PPR non individua tale componente paesaggistica nel territorio del comune di Sampeyre.</i>	---	---	Art. 20
<b>Componenti storico-culturali:</b>			
Viabilità storica e patrimonio ferroviario: rete viaria di età romana e medievale (Rete viaria di collegamento con la Francia; Rete viaria di collegamento con la Francia, asse di collegamento con la Valle Maira e la Valle Po)	---	---	Art. 22
Struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica: - Sampeyre (SS25 - Insediamenti con strutture religiose caratterizzanti: sistemi delle parrocchie risalenti al XV secolo) - Becetto (SS25 - Insediamenti con strutture religiose caratterizzanti: sistemi delle parrocchie risalenti al XV secolo)	---	---	Art. 24
Aree e impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico: <i>Il PPR non individua tale componente paesaggistica nel territorio del comune di Sampeyre.</i>	---	---	Art. 27
<b>Componenti percettivo-identitarie:</b>			
Percorsi panoramici: - SP8 tratto lungo il torrente Varaita, nei pressi di Frassinò - SP105 tratto da Sampeyre a Casteldelfino	---	---	Art. 30

<sup>6</sup> Le voci riportate in tabella sono parzialmente desunte dalla Tavola P4.21 *Componenti paesaggistiche* del Ppr (approvato con DCR n. 233-35836 del 03.10.2017), da cui è stato estrapolato lo stralcio inserito in calce al capitolo.



- SP235 tratto da Elva verso Sampeyre			
Belvedere: - Colle di Sampeyre	---	---	Art. 30
Fulcri del costruito: - Santuario della Natività di Maria in fraz. Becetto - Inseadimento con strutture religiose caratterizzanti	---	---	Art. 30
Relazioni visive tra insediamento e contesto: - Sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili nell'insieme o in sequenza: Fascia di versante a nord di Sampeyre da Colletto alla Costa del Feil	✘	✘	Art. 31
Profili paesaggistici: <i>Il PPR non individua tale componente paesaggistica nel territorio del comune di Sampeyre.</i>	---	---	Art. 30
Aree rurali di specifico interesse paesaggistico: Aree sommitali costituenti fondali e skyline: Versanti di Sampeyre, Melle; Versanti dell'Alta Valle Varaita	---	---	Art. 32
<b>Componenti morfologico-insediative:</b>			
Porte urbane <i>Il PPR non individua tale componente paesaggistica nel territorio del comune di Sampeyre.</i>	---	---	Art. 34
Varchi tra aree edificate - Lungo la SP8 e la SP105	---	---	Art. 34
Elementi strutturanti i bordi urbani - Lungofiume Varaita	---	---	Art. 34
Morfologie insediative urbane consolidate dei centri minori (m.i. 2)	---	---	Art. 35
Tessuti urbani esterni ai centri (m.i. 3)	---	---	Art. 35
Tessuti discontinui suburbani (m.i. 4)	---	---	Art. 36
Inseadimenti specialistici organizzati (m.i. 5)	---	---	Art. 37
Area a dispersione insediativa prevalentemente residenziale (m.i. 6)	---	---	Art. 38
Area a dispersione insediativa prevalentemente specialistica (m.i. 7)	---	---	Art. 39
“Insule” specializzate (m.i. 8)	---	---	Art. 39
Complessi infrastrutturali (m.i. 9)	---	---	Art. 39
Aree rurali di pianura o collina (m.i. 10)	---	---	Art. 40
Sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (m.i. 11)	---	---	Art. 40
Villaggi di montagna (m.i. 12)	✘	✘	Art. 40


Aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa (m.i. 13)	---	---	Art. 40
Aree rurali di pianura (m.i. 14)	---	---	Art. 40

Per quanto attiene agli elementi di valore culturale e paesaggistico le checklist prodotte indicano:

- Un trascurabile livello di interferenza tra l'ambito oggetto di Variante e i beni paesaggistici presenti sul territorio.  
Di fatto l'intervento di estensione rete fognaria interferisce con l'area, tutelata ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004, lettera c) – fiumi, torrenti e corsi d'acqua con relative sponde per una fascia di 150m ciascuna. Il corso d'acqua interessato è il Rio di Crosa, in quanto l'intervento prevede la realizzazione di una condotta di scarico della rete che arrivi fino al rio oggetto di esame.  
Il tracciato della condotta interesserà anche zone individuate nella tavola di PPR come leggera g) – territori coperti da foreste e boschi, tuttavia il tracciato della condotta seguirà la posa sotto strada esistente, per cui non ci saranno interferenze dirette con tale elemento di tutela.
- L'assenza di interferenze critiche con i beni culturali soggetti a vincolo monumentale ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004.
- L'assenza di interferenze critiche con le componenti paesaggisticamente rilevanti censite dal PPR.  
In merito alle componenti naturalistico-ambientali, si ribadisce una parziale interferenza, non particolarmente impattante, con la zona fluviale interna del Rio Crosia e con territori a prevalente copertura boscata.  
Si segnala inoltre che gli interventi previsti interessano la "Fascia di versante a nord di Sampeyre da Colletto alla Costa del Feil", area individuata dal PPR come zona caratterizzata da relazioni visive tra insediamento e contesto di "sistemi di nuclei costituiti di costa o fondovalle, leggibili nell'insieme o in sequenza", con i quali gli interventi previsti non entrano in contrasto.  
Con riferimento alle morfologie insediative interessate, l'intervento di espansione della rete fognaria andrà a servire gli abitati di Graziani, Becetto e Durandi, classificati dal PPR come villaggi di montagna (m.i. 12), interessati solo marginalmente in modo diretto dalle previsioni della variante.  
Sebbene la lettura effettuata dal Ppr, scontando il limite di una rilevazione di scala vasta, non restituisca una perimetrazione delle componenti esattamente allineata allo stato reale dei luoghi e delle strutture esistenti, la tassonomia individuata risulta coerente con l'attuale uso del suolo.  
In conclusione, non si rilevano sovrapposizioni critiche con le componenti storico-culturali, percettivo-identitarie o morfologico-insediative, che complessivamente definiscono un sistema di emergenze capace di giocare un ruolo fondamentale nella definizione dell'immagine dei luoghi.

## RETE DI CONNESSIONE PAESAGGISTICA

Fonte: Tavola P5 - Piano paesaggistico regionale



### Elementi della rete ecologica

#### Nodi (Core Areas)

-  Aree protette
-  SIC e ZSC
-  ZPS
-  Zone naturali di salvaguardia
-  Aree contigue
-  Altri siti di interesse naturalistico
-  Nodi principali
-  Nodi secondari

### Connessioni ecologiche

#### Corridoi su rete idrografica:

-  Da mantenere
-  Da potenziare
-  Da ricostituire

#### Corridoi ecologici:





-  Da mantenere
-  Da potenziare
-  Da ricostituire
-  Esterni

-  Punti d'appoggio (Stepping stones)

-  Aree di continuità naturale da mantenere e monitorare

-  Fasce di buona connessione da mantenere e potenziare






### Fasce di connessione sovregionale:

-  Alpine ad elevata naturalità e bassa connettività
-  Montane a buona naturalità e connettività
-  Rete fluviale condivisa
-  Principali rotte migratorie


### Aree di progetto

-  Aree tampone (Buffer zones)
-  Contesti dei nodi
-  Contesti fluviali
-  Varchi ecologici














### Aree di riqualificazione ambientale

-  Contesti periurbani di rilevanza regionale
-  Contesti periurbani di rilevanza locale
-  Aree urbanizzate, di espansione e relative pertinenze
-  Aree agricole in cui ricreare connettività diffusa
-  Tratti di discontinuità da recuperare e/o mitigare


### Rete storico - culturale

-  Mete di fruizione di interesse naturale/culturale (regionali, principali e minori)

Sistemi di valorizzazione del patrimonio culturale:

-  1 - Sistema delle residenze sabaude
-  2 - Sistema dei castelli del Canavese
-  3 - Sistema delle fortificazioni
-  4 - Sistema dei santuari, castelli e ricetti del Biellese e del Verbano Cusio Ossola
-  5 - Sistema dei castelli del Cuneese occidentale
-  6 - Sistema dei castelli e dei beni delle Langhe, Val Bormida, Roero e Monferrato
-  7 - Sistema delle alte valli alessandrine
-  8 - Sistema dei castelli e delle abbazie della Val di Susa
-  9 - Sistema dei santuari delle Valli di Lanzo
-  10 - Sistema dei castelli di pianura e delle grange del Vercellese e Novarese
-  11 - Sistema dell'insediamento Walser
-  12 - Sistema degli ecomusei
-  13 - Sistema dei Sacri Monti e dei santuari


 Siti archeologici di rilevanza regionale


 Core zone dei Siti inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO

 Buffer zone dei Siti inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO

## Rete di fruizione


 Ferrovie "verdi"


 Greenways regionali

 Circuiti di interesse fruitivo

 Percorsi ciclo-pedonali

 Rete sentieristica

 Infrastrutture da riqualificare

 Infrastrutture da mitigare

### Sistema delle mete di fruizione:



Capisaldi del sistema fruitivo (Torino, principali, secondari)




Accessi alle aree naturali



Punti panoramici

## BENI PAESAGGISTICI

Fonte: Tavola P2 - Piano paesaggistico regionale




- Bene individuato ai sensi della L. 778/1922 e 1497/1939
- Bene individuato ai sensi della L. 778/1922 e 1497/1939
- ▨ Bene individuato ai sensi della L. 778/1922 e 1497/1939
- ▨ Bene individuato ai sensi della L. 1497/1939, del D.M. 21/9/1984 e del D.L. 312/1985 con DD.MM. 1/8/1985
- Alberi monumentali (L.R. 50/95)
- ▨ Bene individuato ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, artt. dal 138 al 141

### Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. n. 42/2004 \*














- ▨ Lettera b) I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi (art. 15 Nda)
- ▨ Lettera c) I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775/1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna (art. 14 Nda)
- ▨ Lettera d) Le montagne per la parte eccedente 1.600 m s.l.m. per la catena alpina e 1.200 m s.l.m. per la catena appenninica (art. 13 Nda)
- ◆ Lettera e) I ghiacciai (art. 13 Nda)
- ▨ Lettera e) I circhi glaciali (art. 13 Nda)
- ▨ Lettera f) I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (art. 18 Nda)
- ▨ Lettera g) I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.lgs. n. 227/2001 (art. 16 Nda)
- ▲ Lettera h) Le zone gravate da usi civici (art. 33 Nda) \*\*
- ▨ Lettera m) Le zone di interesse archeologico (art. 23 Nda)

## COMPONENTI PAESAGGISTICHE

Fonte: Tavola P4 - Piano paesaggistico regionale



### Componenti naturalistico-ambientali

-  Aree di montagna (art. 13)
-  Vette (art. 13)
-  Sistema di crinali montani principali e secondari (art. 13)
-  Ghiacciai, rocce e macereti (art. 13)
-  Zona Fluviale Allargata (art. 14)
-  Zona Fluviale Interna (art. 14)
-  Laghi (art. 15)
-  Territori a prevalente copertura boscata (art. 16)
-  Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico (cerchiati se con rilevanza visiva, art. 17)
-  Praterie rupicole (art. 19)
-  Praterie, prato-pascoli, cespuglieti (art. 19)
-  Aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari (art. 19)
-  Aree di elevato interesse agronomico (art. 20)

## Componenti storico-culturali

Viabilità storica e patrimonio ferroviario (art. 22):

- ■ ■ ■ ■ Rete viaria di età romana e medievale
- ■ ■ ■ ■ Rete viaria di età moderna e contemporanea
- ● ● ● ● Rete ferroviaria storica

Torino e centri di I-II-III rango (art. 24):



Torino






- Struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica (art. 24, art. 33 per le Residenze Sabaude)
- ◇ Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale (art. 25)
- ||||| Nuclei alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali (art. 25)
- ..... Presenza stratificata di sistemi irrigui (art. 25)
- Sistemi di ville, giardini e parchi (art. 26)
- ..... Luoghi di villeggiatura e centri di loisir (art. 26)
- ■ ■ ■ ■ Infrastrutture e attrezzature turistiche per la montagna (art. 26)
- ∨ Aree e impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico (art. 27)
- ⊕ Poli della religiosità (art. 28, art. 33 per i Sacri Monti Siti Unesco)
- Sistemi di fortificazioni (art. 29)

## Componenti percettivo-identitarie







- \* Belvedere (art. 30)
- ● ● ● Percorsi panoramici (art. 30)
- Assi prospettici (art. 30)
- Fulcri del costruito (art. 30)
- ▭ Fulcri naturali (art. 30)
- ..... Profili paesaggistici (art. 30)
- Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica (art. 30)
- ▭ Sistema di crinali collinari principali e secondari e pedemontani principali e secondari (art. 31)
















**Relazioni visive tra insediamento e contesto (art. 31):**

-  Insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani costituiti da edificati compatti in rapporto con acque, boschi, coltivi
-  Sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili nell'insieme o in sequenza
-  Insediamenti pedemontani o di crinale in emergenza rispetto a versanti collinari o montani prevalentemente boscati o coltivati
-  Contesti di nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate
-  Aree caratterizzate dalla presenza diffusa di sistemi di attrezzature o infrastrutture storiche (idrauliche, di impianti produttivi industriali o minerari, di impianti rurali)



**Aree rurali di specifico interesse paesaggistico (art. 32):**

-  Aree sommitali costituenti fondali e skyline
-  Sistemi paesaggistici agroforestali di particolare interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscati
-  Sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità, con la presenza di radi insediamenti tradizionali integri o di tracce di sistemazioni agrarie e delle relative infrastrutture storiche (tra cui i Tenimenti Storici dell'Ordine Mauriziano non assoggettati a dichiarazione di notevole interesse pubblico, disciplinati dall'art. 33 e contrassegnati in carta dalla lettera T)
-  Sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali e, in particolare, nelle confluenze fluviali
-  Sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi: le risaie
-  Sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi: i vigneti

## Componenti morfologico-insediative


-  Porte urbane (art. 34)
-  Varchi tra aree edificate (art. 34)
-  Elementi strutturanti i bordi urbani (art. 34)
-  Urbane consolidate dei centri maggiori (art. 35) m.i.1
-  Urbane consolidate dei centri minori (art. 35) m.i.2
-  Tessuti urbani esterni ai centri (art. 35) m.i.3
-  Tessuti discontinui suburbani (art. 36) m.i.4
-  Insediamenti specialistici organizzati (art. 37) m.i.5
-  Area a dispersione insediativa prevalentemente residenziale (art. 38) m.i.6
-  Area a dispersione insediativa prevalentemente specialistica (art. 38) m.i.7
-  "Insule" specializzate (art. 39, c. 1, lett. a, punti I - II - III - IV - V) m.i.8
-  Complessi infrastrutturali (art. 39) m.i.9
-  Aree rurali di pianura o collina (art. 40) m.i.10
-  Sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (art. 40) m.i.11
-  Villaggi di montagna (art. 40) m.i.12
-  Aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa (art. 40) m.i.13
-  Aree rurali di pianura (art. 40) m.i.14
-  Alpeggi e insediamenti rurali d'alta quota (art. 40) m.i.15

## Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive





-  Elementi di criticita' puntuali (art. 41)
-  Elementi di criticita' lineari (art. 41)

## CARTA DEI CARATTERI TERRITORIALI E PAESISTICI








Fonte: - Piano territoriale di coordinamento provinciale





### 1 - TUTELE PAESISTICHE (D.L. 490/99)

-  Aree boscate (fonte CTR)
-  Fasce fluviali corsi d'acqua di interesse regionale (fonte PTR), altre acque pubbliche (fonte Prov. di CN), laghi (fonte SITA)
-  Aree sommitali (al di sopra di 1600 m, fonte CTR)
-  Circhi glaciali (fonte SITA)

### 2 - RETE ECOLOGICA





-  Aree protette (fonte PTR)
-  Siti di importanza comunitaria e Zone di protezione speciale (fonte Regione Piemonte)
-  Siti di importanza regionale (fonte Regione Piemonte)
-  Aree contigue a territori extraprovinciali interessati da SIC o parchi
-  Aree interessate dal Progetto territoriale operativo del Po (fonte Regione Piemonte)
-  Aree individuate come "Aree Naturali Protette di Interesse Locale (ANPIL)"
-  Zone d'acqua (fonte CTR)

### 3 - AREE CANDIDATE PRIORITARIAMENTE ALLA FORMAZIONE DI PIANI PAESISTICI LOCALI

-  Aree soggette a vincolo ex L. 1497/39 (fonte SITA)
-  Aree di elevata qualità paesistico ambientale interessate da Piani Territoriali e/o Paesistici (fonte PTR)

### 4 - INSEDIAMENTO STORICO






Fonte: Provincia di Cuneo

-  Centri storici di notevole o grande valore regionale
-  Centri storici di medio valore regionale
-  Centri storici di valore locale
-  Beni culturali isolati

### 5 - ACCESSIBILITA'

-  Autostrade e raccordi esistenti
-  Autostrade e raccordi di progetto
-  Viabilità primaria esistente
-  Viabilità primaria di progetto
-  Altre strade di rilevanza provinciale esistenti
-  Altre strade di rilevanza provinciale in progetto
-  Sentieri e rete escursionistica
-  Ferrovie esistenti
-  Ferrovie di progetto
-  Ferrovie dismesse
-  Dorsale verde della mobilità sostenibile

### 6 - ALTRI RIFERIMENTI PER L'IDENTIFICAZIONE PAESISTICA

-  Aree insediate (fonte CTR, Osservatorio Urbanistico)
-  Vigneti in aree DOC (fonte SITA)
-  Rete idrografica
-  Curve di livello
-  Limiti comunali

## **8. VERIFICA DI COMPATIBILITA' CON IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**

### **8.1 Premessa**

Nel presente capitolo si procede alla verifica della compatibilità delle modifiche apportate dalla Variante al P.R.G. del Comune di Sampeyre con il piano di classificazione acustica.

La verifica è necessaria, come richiamato dalla nota 12891/19.9 del 25/08/2003 dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 52/2000 ed in base alle sue risultanze potrà derivare, ad approvazione avvenuta dello strumento urbanistico, l'eventuale necessità di revisione della classificazione acustica nel contempo definitasi.

La presente analisi fornisce le indicazioni sulla compatibilità o sulle modifiche da apportare per ottenere la compatibilità tra la variante al P.R.G. e la classificazione acustica.

Al termine dell'iter approvativo della variante del P.R.G. si avvierà il processo di revisione della classificazione acustica, se necessario, che, redatta da tecnico competente in acustica, dovrà essere soggetta allo stesso iter approvativo a cui è stato sottoposto il progetto originario.

### **8.2 Criteri della zonizzazione acustica**

Il piano di classificazione acustica adottato sulla base dei criteri e delle indicazioni della D.G.R. 85-3802 del 06/08/01 attribuisce in funzione delle destinazioni d'uso del territorio comunale una propria classe acustica all'interno delle sei classi previste.

È importante sottolineare che si evidenziano contatti critici tra due aree diversamente classificate quando si registra un salto di due classi della zonizzazione acustica, per cui possono affiancarsi ad esempio aree di classe II con aree di classe III e non di II con IV, salvo che per queste ultime non siano previste fasce di cuscinetto adeguatamente dimensionate. Si ricorda altresì che le zone urbanistiche inferiori a 12.000 mq si intendono assorbite ed omogeneizzate rispetto alla zona circostante in cui ricadono e che quindi, in tal caso, le attività ivi ospitate debbono adeguarsi ai limiti di immissione propri della zona circostante.

### 8.3 Aree oggetto di modifiche urbanistiche e verifiche

Ai fini della verifica in questione si tratta di evidenziare l'area oggetto della variante con la destinazione prevalente attribuitale, di individuare la classe di zonizzazione acustica attribuita all'area in questione e la classe di zonizzazione acustica delle aree confinanti.







Si potranno così individuare le presenze di eventuali contatti critici, con le possibilità o meno di previsioni di fasce cuscinetto, ed infine definire le necessità di revisione della zonizzazione acustica definita dal Comune.


Nella tabella che segue si riportano dunque gli elementi utili per la verifica e le annotazioni di chiarimento.

Zone urbanistiche previste dal P.R.G. e destinazione prevalente	classe di zonizzazione acustica della zona	classi di zonizzazione acustica confinanti	presenza di contatti critici	necessità di revisione zonizzazione acustica
Nuova localizzazione impianto di depurazione con relativa rete infrastrutturale	II-III	II-III	NO	NO

### 8.4 Conclusioni

Le nuove destinazioni d'uso previste dalla variante al P.R.G. del Comune di Sampeyre risultano compatibili con l'attuale piano di classificazione acustica del territorio; pertanto, non risulta essere necessaria alcuna modifica.

Classe acustica	Limiti di immissione [dB (A) ]	
	Periodo diurno	Periodo notturno
 I	50	40
 II	55	45
 III	60	50
 IV	65	55
 V	70	60
 VI	70	70



Individuazione nuovo impianto di depurazione con relativa rete infrastrutturale

## 9. CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GEOLOGICO

Come già ricordato in precedenza, il P.R.G. vigente di Sampeyre è adeguato al Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino del Po (P.A.I.) e perciò dotato della Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e di idoneità all’utilizzazione urbanistica del territorio.

Tale carta è stata, come richiesto, trasposta sulla cartografia di P.R.G. al fine di verificare le previsioni urbanistiche vigenti e regolamentare l’uso del territorio.


Sotto il profilo geologico ed idrogeologico per le previsioni descritte si rimanda alla documentazione redatta dal geologo incaricato nel progetto dell’opera in quanto oggetto di modifica puntuale.

	zone urbanistiche previste dal PRG a destinazione prevalente	classe di zonizzazione geologica della zona
Nuova localizzazione impianto di depurazione con relativa rete infrastrutturale	“Agricola” e “complessi di vecchio e recente impianto di interesse ambientale ma privi di interesse artistico”	II - III ind - IIIa

SIMBOLOGIA PER ADEGUAMENTO P.A.I. - Art. 33 N.T.A.

	Classe II	
	Classe II-IIIInd (Cn)	
	Classe III (indifferenziata)	
	Classe IIIa (FA)	
	Classe IIIa (FQ)	
	Classe IIIa (Ca)	
	Classe IIIa (Cp)	
	Classe IIIa (Ee)	(Fascia di rispetto dei corsi d'acqua minimo 10 m.)
	Classe IIIa (Ee)	
	Classe IIIb2	
	Classe IIIb3	
	Classe IIIb4	
	Classe IIIc	





Individuazione nuovo impianto di depurazione con relativa rete infrastrutturale

## **10. VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELLE PREVISIONI DI VARIANTE CON IL P.P.R.**

Il Piano Paesaggistico Regionale disciplina la pianificazione del paesaggio relativa all'intero territorio regionale, improntata ai principi di sviluppo sostenibile, uso consapevole del territorio, minor consumo del suolo agronaturale, salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche.

Il P.P.R. detta previsioni costituite da indirizzi, direttive, prescrizioni e specifiche prescrizioni d'uso per i beni paesaggistici, nonché obiettivi di qualità paesaggistica, che nel loro insieme costituiscono le norme di attuazione, alle quali occorre fare riferimento nella verifica di coerenza della variante urbanistica con i contenuti del P.P.R.

La struttura del P.P.R. ha articolato il territorio regionale in macroambiti di paesaggio in ragione delle caratteristiche geografiche e delle componenti che permettono l'individuazione di paesaggi dotati di propria identità. Inoltre, vengono individuati 76 ambiti di paesaggio, i quali articolano il territorio in diversi paesaggi secondo le peculiarità naturali, storiche, morfologiche e insediative. Il P.P.R. definisce per gli ambiti di paesaggio, in apposite schede e nei riferimenti normativi, gli obiettivi di qualità paesaggistica da raggiungere, le strategie e gli indirizzi da perseguire.

Nell'ambito del quadro strutturale e dell'individuazione degli ambiti ed unità di paesaggio, il P.P.R. riconosce:

- le componenti paesaggistiche (riferite agli aspetti: naturalistico-ambientale, storico-culturale, percettivo-identitario, morfologico-insediativo) evidenziate nella Tavola P4 e disciplinate dagli articoli delle norme di attuazione riferiti alle diverse componenti;
- i beni paesaggistici di cui agli articoli 134 e 157 del D. Lgs. n. 42/2004, identificati nella Tavola P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, il quale contiene anche specifiche prescrizioni d'uso per gli immobili e le aree oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

Le modifiche costituenti la presente Variante vengono sottoposte ad una valutazione di coerenza con i contenuti del P.P.R., mentre si rimanda alla successiva fase di adeguamento la lettura complessiva del paesaggio, la puntuale definizione di indirizzi, direttive e prescrizioni sulle componenti e beni paesaggistici, rete di connessione paesaggistica, nonché l'individuazione di obiettivi e linee d'azione per la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio.

Le previsioni della Variante al P.R.G.C. riguardano:

- 1) Individuazione nuovo impianto di depurazione con relativa rete infrastrutturale.

In coerenza con i disposti del Regolamento Regionale n.4/R del 22/03/2019, all'interno della Relazione illustrativa dello strumento urbanistico deve essere redatto uno specifico capitolo costituente la Relazione di Compatibilità della Variante con il P.P.R. illustrante, appunto, il rapporto tra i contenuti della variante al P.R.G. e quelli del P.P.R..

### **10.1 Parte prima della Relazione di Compatibilità della Variante con il P.P.R. ai sensi del Regolamento Regionale n.4/R del 22/03/2019**

Nella prima parte è necessario inquadrare la variante nel contesto delle strategie e degli obiettivi del P.P.R., dimostrandone la coerenza e l'intenzione di promuoverne e perseguirne le finalità a partire dal riconoscimento degli ambiti di paesaggio e delle unità di paesaggio di appartenenza. Per quest'analisi costituiscono principale riferimento il contenuto delle Schede degli ambiti di paesaggio e gli obiettivi generali e specifici di qualità paesaggistica riportati negli Allegati A e B alle Norme di Attuazione e articolati in base alle caratteristiche paesaggistiche e territoriali nella Tavola P6, nonché la rete di connessione paesaggistica rappresentata nella Tavola P5.

Il territorio di Sampeyre ricade nell'ambito di paesaggio n. 51, *Val Varaita*. L'intervento descritto all'interno del presente atto ricade dunque all'interno dell'ambito n. 51. Diversi sono gli elementi strutturali costituenti la Val Varaita: i versanti tipicamente alpini dell'alta valle (che comprendono il versante occidentale del Monviso), i versanti montani della media e bassa valle e la piccola porzione di fondovalle alluvionale all'estremo orientale. L'ambito confina a nord, tramite lo spartiacque, con il 50 Valle Po e Monte Bracco e il 47 Saluzzese, a sud con il 52 Val Maira, a est con il 58 Pianura e colli cuneesi e a ovest con il confine italo-francese.

Il territorio comunale ricade all'interno del macroambito del *Paesaggio alpino occitano*.

Si opera all'interno dell'unità di paesaggio "*Sampeyre, Melle*" che fa normativamente riferimento alla tipologia n. VI "naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona integrità" che vede la presenza di caratteri tipizzanti quali la presenza di "*Colonne tonde in pietra, essiccatoi castagne "aberch" in terra Cruda, coperture di tetti in lastre d'ardesia (lause) e meridiane e affreschi votivi*".

Come prima analisi si intende individuare quali strategie, quali obiettivi generali e quali obiettivi specifici del P.P.R. vengano interessati dalle modifiche descritte, andando a specificare, all'interno della tabella degli obiettivi dello specifico ambito interessato (ambito 51), se vengano a crearsi eventuali effetti positivi, effetti contrastanti o nessun tipo di conseguenza sulle linee strategiche paesaggistico-ambientali del Piano Paesaggistico. Di riflesso le eventuali criticità che si dovessero evidenziare in tale analisi trovano rispondenza nella tabella Linee strategiche paesaggistico-ambientali.

AMBITO 51

<b>Linee strategiche paesaggistico-ambientali</b>			
<b>n</b>	<b>LE STRATEGIE</b>		<b>INTERVENTI VARIANTE</b>
		Non contrasta	
<b>n.n</b>	<b>GLI OBIETTIVI GENERALI</b>	Effetti positivi	<b>1</b>
<i>n.n.n</i>	<i>Gli obiettivi specifici</i>	Contrasta	
<b>1</b>	<b>RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO</b>		
<b>1.1</b>	<b>VALORIZZAZIONE DEL POLICENTRISMO E DELLE IDENTITÀ CULTURALI E SOCIO-ECONOMICHE DEI SISTEMI LOCALI</b>		
1.1.1	<i>Riconoscimento della strutturazione del territorio regionale in paesaggi diversificati</i>		
1.1.2	<i>Potenziamento della immagine articolata e plurale del paesaggio piemontese</i>		
1.1.3	<i>Valorizzazione e tutela del paesaggio attraverso la sovrapposizione e l'interazione delle componenti caratterizzanti gli ambiti paesaggistici rispetto ai Sistemi locali individuati dal Ptr</i>		
1.1.4	<i>Rafforzamento dei fattori identitari del paesaggio per il ruolo sociale di aggregazione culturale e di risorsa di riferimento per la promozione dei sistemi e della progettualità locale</i>		
<b>1.2</b>	<b>SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ E DEL PATRIMONIO NATURALISTICOAMBIENTALE</b>		
1.2.1	<i>Salvaguardia delle aree protette, delle aree sensibili e degli habitat originari residui, che definiscono le componenti del sistema paesaggistico dotate di maggior naturalità e storicamente poco intaccate dal disturbo antropico</i>		
1.2.2	<i>Miglioramento delle connessioni paesistiche, ecologiche e funzionali del sistema regionale e sovraregionale, dei serbatoi di naturalità diffusa: aree protette, relative aree buffer e altre risorse naturali per la valorizzazione ambientale dei territori delle regioni alpine, padane e appenniniche</i>		
1.2.3	<i>Conservazione e valorizzazione degli ecosistemi a "naturalità diffusa" delle matrici agricole tradizionali, per il miglioramento dell'organizzazione complessiva del mosaico paesaggistico, con particolare riferimento al mantenimento del presidio antropico minimo necessario in situazioni critiche o a rischio di degrado</i>		Promozione di buone pratiche forestali ed agronomiche atte a favorire, nel piano montano, popolamenti misti di faggio e abete bianco, alternanza di utilizzi (bosco-prato-pascolcoltivi), multifunzionalità dei territori che rischiano l'abbandono e salvaguardia delle specie spontanee rare.
1.2.4	<i>Contenimento dei processi di frammentazione del territorio per favorire una più radicata integrazione delle sue componenti naturali ed antropiche, mediante la ricomposizione della continuità ambientale e l'accrescimento dei livelli di biodiversità del mosaico paesaggistico</i>		
<b>1.3</b>	<b>VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE E IMMATERIALE DEI TERRITORI</b>		
1.3.1	<i>Potenziamento di una consapevolezza diffusa del patrimonio paesaggistico e della necessità di valorizzarne il ruolo nei processi di trasformazione e di utilizzo del territorio</i>		
1.3.2	<i>Riconoscimento del ruolo funzionale dei centri storici nel quadro di una politica territoriale di rilancio delle città e sostegno ai processi di conservazione attiva dell'impianto urbanistico ed edilizio, delle pertinenze paesistiche e del-</i>		Conservazione integrata del patrimonio edilizio storico, delle

	<i>le relazioni con il sistema dei beni d'interesse storico, archeologico e culturale</i>	borgate, dei nuclei isolati e dei relativi contesti territoriali (percorsi, terrazzamenti, aree boschive); gestione forestale e pastorale mirata alla protezione del suolo e al mantenimento delle antiche bandite con selvicoltura specifica.
1.3.3	<i>Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, urbanistico e museale e delle aree agricole di particolare pregio paesaggistico, anche attraverso la conservazione attiva e il recupero dagli impatti penalizzanti nei contesti paesaggistici di pertinenza</i>	Conservazione integrata del patrimonio edilizio storico, delle borgate, dei nuclei isolati e dei relativi contesti territoriali (percorsi, terrazzamenti, aree boschive); gestione forestale e pastorale mirata alla protezione del suolo e al mantenimento delle antiche bandite con selvicoltura specifica.
<b>1.4</b>	<b>TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEI CARATTERI E DELL'IMMAGINE IDENTITARIA DEL PAESAGGIO</b>	
1.4.1	<i>Salvaguardia attiva dei paesaggi di specifico valore o eccellenza, nel quadro della valorizzazione del capitale territoriale</i>	
1.4.2	<i>Trasformazione dei contesti paesaggistici privi di una chiara struttura spaziale in luoghi dotati di nuove identità pregnanti e riconoscibili</i>	
1.4.3	<i>Contenimento e integrazione delle tendenze trasformatrici e dei processi di sviluppo che minacciano paesaggi insediati dotati di un'identità ancora riconoscibile, anche mediante il concorso attivo delle popolazioni insediate</i>	
1.4.4	<i>Salvaguardia e valorizzazione degli aspetti di panoramicità regionali e locali, con particolare attenzione agli spazi aperti che consentono la percezione in profondità del territorio e l'inquadramento dei beni di interesse storico culturale e all'aspetto consolidato degli skyline urbani, collinari e montani</i>	
<b>1.5</b>	<b>RIQUALIFICAZIONE DEL CONTESTO URBANO E PERIURBANO</b>	
1.5.1	<i>Riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia</i>	Promozione di interventi di riqualificazione edilizia delle aree maggiormente colpite dal disorganico sviluppo edilizio degli scorsi decenni (spazi pubblici, qualità dei margini).
1.5.2	<i>Contenimento e razionalizzazione delle proliferazioni insediative e di attrezzature, arteriali o diffuse nelle aree urbane e suburbane</i>	
1.5.3	<i>Qualificazione paesistica delle aree agricole interstiziali e periurbane con contenimento della loro erosione da parte dei sistemi insediativi e nuova definizione dei bordi urbani e dello spazio verde periurbano</i>	
1.5.4	<i>Qualificazione dello spazio pubblico e dell'accessibilità pedonale al tessuto urbano e ai luoghi centrali con contenimento degli impatti del traffico veicolare privato</i>	
1.5.5	<i>Mitigazione degli impatti antropici e delle pressioni connesse alla diffusione delle aree urbanizzate (riduzione e contenimento dalle emissioni di inqui-</i>	

	<i>nanti in atmosfera, ricarica delle falde acquifere, regolazione del ciclo idrogeologico, contenimento del disturbo acustico, ecc.)</i>	
<b>1.6</b>	<b>VALORIZZAZIONE DELLE SPECIFICITA' DEI CONTESTI RURALI</b>	
1.6.1	<i>Sviluppo e integrazione nelle economie locali degli aspetti colturali, tradizionali o innovativi, che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali dei paesaggi collinari, pedemontani e montani, che assicurano la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e paesistici consolidati</i>	Tutela e incentivazione delle attività agricole attraverso la conservazione del suolo, dei caratteri paesaggistici rurali (siepi, filari ecc.), la promozione e la valorizzazione dei prodotti tipici e l'incentivazione all'utilizzo delle buone pratiche agricole.
1.6.2	<i>Contenimento e mitigazione delle proliferazioni insediative nelle aree rurali, con particolare attenzione a quelle di pregio paesaggistico o produttivo</i>	Contenimento di nuovi insediamenti non indirizzati alla valorizzazione dei luoghi nelle aree del fondovalle di Sampeyre. Promozione di attività artigianale e di produzione casearia.
1.6.3	<i>Sviluppo delle pratiche colturali e forestali innovative nei contesti periurbani, che uniscono gli aspetti produttivi con le azioni indirizzate alla gestione delle aree fruibili per il tempo libero e per gli usi naturalistici</i>	
1.6.4	<i>Sviluppo delle pratiche colturali e forestali nei contesti sensibili delle aree protette e dei corridoi ecologici, che uniscono gli aspetti produttivi con le azioni indirizzate alla gestione delle aree rurali e forestali di pregio naturalistico</i>	
<b>1.7</b>	<b>SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE INTEGRATA DELLE FASCE FLUVIALI E LACUALI</b>	
1.7.1	<i>Integrazione a livello del bacino padano delle strategie territoriali e culturali interregionali per le azioni di valorizzazione naturalistiche ecologiche e paesistiche del sistema fluviale</i>	
1.7.2	<i>Salvaguardia delle caratteristiche ambientali delle fasce fluviali e degli ecosistemi acquatici negli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza dei corsi d'acqua e per la prevenzione dei rischi di esondazione</i>	
1.7.3	<i>Salvaguardia delle caratteristiche ambientali e storico-culturali degli ambiti di bordo dei laghi, con particolare riferimento agli ecosistemi delle acque a bassa profondità dei laghi minori e agli insediamenti storici per la villeggiatura e il turismo</i>	
1.7.4	<i>Valorizzazione del sistema storico di utilizzo e di distribuzione delle acque per usi produttivi dei fiumi e dei canali, anche mediante attività innovative</i>	
1.7.5	<i>Potenziamento del ruolo di connettività ambientale della rete fluviale</i>	
1.7.6	<i>Potenziamento e valorizzazione della fruizione sociale delle risorse naturali, paesistiche e culturali della rete fluviale e lacuale</i>	
<b>1.8</b>	<b>RIVITALIZZAZIONE DELLA MONTAGNA E DELLA COLLINA</b>	
1.8.1	<i>Contrasto all'abbandono del territorio, alla scomparsa della varietà paesaggistica degli ambiti boscati (bordi, isole prative, insediamenti nel bosco) e all'alterazione degli assetti idrogeologici e paesistici consolidati e del rapporto tra versante e piana</i>	
1.8.2	<i>Potenziamento della caratterizzazione del paesaggio costruito con particolare attenzione agli aspetti localizzativi (crinale, costa, pedemonte, terrazzo) tradizionali e alla modalità evolutive dei nuovi sviluppi urbanizzativi</i>	
1.8.3	<i>Riqualficazione dei paesaggi alpini e degli insediamenti montani o collinari alterati da espansioni arteriali, attrezzature e impianti per usi turistici e ter-</i>	Mitigazione dell'impatto di insediamenti che com-

	ziari	promettono relazioni consolidate tra centri storici e contesto o che alterano intervalli liberi, skyline e assi fruitivi nelle borgate dell'area di Sampeyre e Casteldelfino.
1.8.4	Valorizzazione e rifunzionalizzazione degli itinerari storici e dei percorsi panoramici	
1.8.5	Mitigazione e compensazione degli impatti provocati dagli attraversamenti montani di grandi infrastrutture (viabilità, ferrovia, energia)	
<b>1.9</b>	<b>RECUPERO E RISANAMENTO DELLE AREE DEGRADATE, ABBANDONATE E DISMESSE</b>	
1.9.1	Riuso e recupero delle aree e dei complessi industriali o impiantistici dismessi od obsoleti o ad alto impatto ambientale, in funzione di un drastico contenimento del consumo di suolo e dell'incidenza ambientale degli insediamenti produttivi	
1.9.2	Recupero e riqualificazione degli aspetti ambientali e di fruizione sociale delle aree degradate, con programmi di valorizzazione che consentano di compensare i costi di bonifica e di rilancio della fruizione dei siti	
1.9.3	Recupero e riqualificazione delle aree interessate da attività estrattive o da altri cantieri temporanei (per infrastrutture etc.) con azioni diversificate (dalla rinaturalizzazione alla creazione di nuovi paesaggi) in funzione dei caratteri e delle potenzialità ambientali dei siti	
<b>2</b>	<b>SOSTENIBILITA' AMBIENTALE, EFFICIENZA ENERGETICA</b>	
<b>2.1</b>	<b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE PRIMARIE: ACQUA</b>	
2.1.1	Tutela della qualità paesaggistico-ambientale delle acque superficiali e sotterranee	
2.1.2	Tutela dei caratteri quantitativi e funzionali dei corpi idrici (ghiacciai, fiumi, falde) a fronte del cambiamento climatico e contenimento degli utilizzi incongrui delle acque	
<b>2.2</b>	<b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE PRIMARIE: ARIA</b>	
2.2.1	Formazione di masse verdi significative nei centri urbani, nelle aree periurbane e nelle fasce di mitigazione ambientale delle grandi infrastrutture	
<b>2.3</b>	<b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE PRIMARIE: SUOLO E SOTTOSUOLO</b>	
2.3.1	Contenimento del consumo di suolo, promuovendone un uso sostenibile, con particolare attenzione alla prevenzione dei fenomeni di erosione, deterioramento, contaminazione e desertificazione	Interventi di regimazione dei corsi d'acqua, del Vaira, nella conca di Chianale e Pontechianale e sugli alti versanti alpini, realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica piuttosto che con soluzioni invasive o estranee alle tradizioni costruttive locali. Contenimento e limitazione della crescita di insediamenti che comportino l'impermeabilizzazione di suoli, la frammentazione fondiaria, attraverso la valorizzazione e il recupero delle strutture inutilizzate.
2.3.2	Salvaguardia dei suoli con classi di alta capacità d'uso	

2.3.3	<i>Recupero naturalistico o fruitivo delle aree produttive isolate, estrattive o infrastrutturali dismesse</i>	
<b>2.4</b>	<b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE PRIMARIE: PATRIMONIO FORESTALE</b>	
2.4.1	<i>Salvaguardia del patrimonio forestale</i>	Promozione di buone pratiche forestali ed agronomiche atte a favorire, nel piano montano, popolamenti misti di faggio e abete bianco, alternanza di utilizzi (bosco-prato-pascolcoltivi), multifunzionalità dei territori che rischiano l'abbandono e salvaguardia delle specie spontanee rare.
2.4.2	<i>Incremento della qualità del patrimonio forestale secondo i più opportuni indirizzi funzionali da verificare caso per caso (protezione, habitat naturalistico, produzione)</i>	Promozione di buone pratiche forestali ed agronomiche atte a favorire, nel piano montano, popolamenti misti di faggio e abete bianco, alternanza di utilizzi (bosco-prato-pascolcoltivi), multifunzionalità dei territori che rischiano l'abbandono e salvaguardia delle specie spontanee rare.
<b>2.5</b>	<b>PROMOZIONE DI UN SISTEMA ENERGETICO EFFICIENTE</b>	
2.5.1	<i>Utilizzo delle risorse locali per usi energetici con modalità appropriate, integrate e compatibili con le specificità dei paesaggi</i>	
2.5.2	<i>Integrazione degli impianti di produzione di energie rinnovabili (fotovoltaico, eolico, etc...) negli edifici e nel contesto paesaggistico-ambientale</i>	
2.5.3	<i>Razionalizzazione della rete di trasporto dell'energia con eliminazione o almeno mitigazione degli impatti dei tracciati siti in luoghi sensibili</i>	
<b>2.6</b>	<b>PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI NATURALI E AMBIENTALI</b>	
2.6.1	<i>Contenimento dei rischi idraulici, sismici, idrogeologici mediante la prevenzione dell'instabilità, la naturalizzazione, la gestione assidua dei versanti e delle fasce fluviali, la consapevolezza delle modalità insediative o infrastrutturali</i>	Interventi di regimazione dei corsi d'acqua, del Varaita, nella conca di Chianale e Pontechianale e sugli alti versanti alpini, realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica piuttosto che con soluzioni invasive o estranee alle tradizioni costruttive locali.  Contenimento e limitazione della crescita di insediamenti che comportino l'impermeabilizzazione di suoli, la frammentazione fondiaria, attraverso la valorizzazione e il recupero del-



		le strutture inutilizzate.
<b>2.7</b>	<b>CONTENIMENTO DELLA PRODUZIONE E OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI</b>	
2.7.1	Localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti in siti adatti alla formazione di nuovi paesaggi o comunque di minimo impatto	
<b>3</b>	<b>INTEGRAZIONE TERRITORIALE DELLE INFRASTRUTTURE DI MOBILITÀ, COMUNICAZIONE, LOGISTICA</b>	
<b>3.1</b>	<b>RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE TERRITORIALE DEI TRASPORTI, DELLA MOBILITÀ E DELLE RELATIVE INFRASTRUTTURE</b>	
3.1.1	Integrazione paesaggistico-ambientale delle infrastrutture territoriali, da considerare a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno)	Contenimento degli impatti delle nuove infrastrutture attraverso il rispetto dei rapporti scalari e morfologici con le peculiarità del luogo, nelle aree di alta valle tra Pontechianale e Bellino in cui sorgono le nuove piccole attività produttive.
3.1.2	Mitigazione degli impatti delle grandi infrastrutture autostradali e ferroviarie, per ripristinare connessioni, diminuire la frammentazione e gli effetti barriera	
<b>3.2</b>	<b>RIORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DEI NODI DELLA LOGISTICA</b>	
3.2.1	Integrazione paesaggistico-ambientale delle piattaforme logistiche, da considerare a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno)	
<b>3.3</b>	<b>SVILUPPO EQUILIBRATO DELLA RETE TELEMATICA</b>	
3.3.1	Integrazione paesaggistico-ambientale delle infrastrutture telematiche, da considerare a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno)	
<b>4</b>	<b>RICERCA, INNOVAZIONE E TRANSIZIONE ECONOMICO-PRODUTTIVA</b>	
<b>4.1</b>	<b>PROMOZIONE SELETTIVA DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA, TRASFERIMENTO TECNOLOGICO, SERVIZI PER LE IMPRESE E FORMAZIONE SPECIALISTICA</b>	
4.1.1	Integrazione paesaggistico-ambientale delle aree per le produzioni innovative, da considerare a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno)	
<b>4.2</b>	<b>PROMOZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI AGRICOLI E AGRO-INDUSTRIALI</b>	
4.2.1	Potenziamento della riconoscibilità dei luoghi di produzione agricola, manifatturiera e di offerta turistica che qualificano l'immagine del Piemonte	
<b>4.3</b>	<b>PROMOZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI</b>	
4.3.1	Integrazione paesaggistico-ambientale e mitigazione degli impatti degli insediamenti produttivi, da considerare a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno)	
<b>4.4</b>	<b>RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO SELETTIVO DELLE ATTIVITÀ TERZIARIE</b>	
4.4.1	Integrazione paesaggistico-ambientale e mitigazione degli impatti degli insediamenti terziari, commerciali e turistici, da considerare a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno)	
<b>4.5</b>	<b>PROMOZIONE DELLE RETI E DEI CIRCUITI TURISTICI</b>	
4.5.1	Sviluppo di reti di integrazione e di attrezzature leggere per il turismo locale e diffuso, rispettoso e capace di valorizzare le specificità e le attività produttive locali	
<b>5</b>	<b>VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DELLE CAPACITÀ ISTITUZIONALI</b>	
<b>5.1</b>	<b>PROMOZIONE DI UN PROCESSO DI GOVERNANCE TERRITORIALE E PROMOZIONE DELLA</b>	

	<b>PROGETTUALITÀ INTEGRATA SOVRACOMUNALE</b>	
5.1.1	Rafforzamento dei fattori identitari del paesaggio per il ruolo sociale di aggregazione culturale e per la funzionalità in quanto risorse di riferimento per la progettualità locale	
	<b>5.2 ORGANIZZAZIONE OTTIMALE DEI SERVIZI COLLETTIVI SUL TERRITORIO</b>	
5.2.1	Potenziamento delle identità locali, attraverso un'organizzazione dei servizi che tenga conto delle centralità riconosciute e coincidenti con gli insediamenti storicamente consolidati	

Come risulta evidente nella precedente tabella, le previsioni risultano del tutto compatibili con le linee strategiche paesaggistico-ambientali individuate dal P.P.R. e con i relativi obiettivi specifici.

## 10.2 Parte seconda della Valutazione di Compatibilità della Variante con il P.P.R. ai sensi del Regolamento Regionale n.4/R del 22/03/2019

La valutazione di coerenza delle previsioni della Variante con i contenuti del P.P.R. si articola nelle seguenti fasi:

- ricognizione dei valori paesaggistici individuati dal P.P.R. per l'area oggetto di variante, specificando: 1) le componenti paesaggistiche indicate nella Tavola P4 ed il riferimento agli articoli delle norme di attuazione che le disciplinano; 2) i beni paesaggistici individuati nella Tavola P2 e nel Catalogo; 3) gli elementi della rete di connessione paesaggistica individuati nella Tavola P5;
- valutazione di coerenza delle modifiche inserite nella Variante con gli indirizzi, direttive, prescrizioni delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale.

In riferimento agli elaborati del P.P.R., una ricognizione preliminare dei valori paesaggistici individuati per le aree oggetto di variante ha evidenziato i seguenti aspetti:

Oggetto variante	Valori paesaggistici		Aree interessate
1) Rifacimento ed estensione rete fognaria.	P2: BENI PAESAGGISTICI	CATALOGO DEI BENI PAESAGGISTICI - PRIMA PARTE (Immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e 157 del D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)	/
		CATALOGO DEI BENI PAESAGGISTICI - SECONDA PARTE (Aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)	Lettera c) - 150 metri dal Rio Lettera g) - I territori coperti da foreste e da boschi
			Lavori di rifacimento ed estensione rete fognaria.

	P4: COMPONENTI PAESAGGISTICHE	SC2 - Relazioni visive tra insediamento e contesto	Lavori di rifaci- mento ed estensio- ne rete fognaria.
		Insedimenti rurali: vil- laggi di montagna (m.i. 12);	
		Zona Fluviale Interna	
		Aree di montagna	
		Territori a prevalente co- pertura boscata	
		Praterie, prato-pascoli, cespuglieti	
P5: RETE DI CONNESSIONE PAESAGGISTICA		/	

La valutazione di coerenza delle modifiche inserite nella variante con gli indirizzi, direttive, prescrizioni delle NdA del Piano Paesaggistico Regionale è evidenziata ed approfondita nella successiva tabella “Raffronto tra le norme di attuazione del P.P.R. e le previsioni della Variante”, in cui sono riportate le motivazioni che rendono compatibili le stesse previsioni con i contenuti del Piano Paesaggistico Regionale.

La tabella fa riferimento ai diversi articoli delle norme di attuazione del P.P.R., precisando per ognuno di essi se le previsioni della variante riguardano o meno la relativa componente paesaggistica e limitandosi ad esprimere il giudizio di coerenza per i soli articoli che attengono ai contenuti della variante.

La compilazione rispetto agli specifici articoli e commi delle NdA è necessaria unicamente qualora il contenuto della variante interessi gli aspetti da essi disciplinati; ai fini di una maggiore chiarezza e leggibilità dello schema, si richiede di eliminare le righe che si riferiscono agli articoli non attinenti alla specifica variante, dichiarando fin da ora che le componenti disciplinate da tali articoli non risultano coinvolte dalla variante stessa.

<b>I. RAFFRONTO TRA LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLE SCHEDE DEL CATALOGO PER I BENI EX ARTICOLI 136 E 157 DEL CODICE E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE</b>	
<i>Prescrizioni specifiche</i>	<i>Riscontro</i>
<b>II. RAFFRONTO TRA LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE</b>	
<b>Articolo 13. Aree di montagna</b>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aree di montagna (tema areale che rappresenta l'area montana, incluse le aree di montagna rappresentate nella Tav. P2);</li> <li>- vette (tema puntuale costituito da 307 cime), anche esterne all'area montana;</li> <li>- sistema di crinali montani principali e secondari (tema lineare costituito da 612 elementi e corredato da un buffer di 50 metri sui crinali);</li> <li>- ghiacciai, rocce e macereti (tema areale).</li> </ul> <p>Nella Tav. P2 sono rappresentate le aree di montagna tutelate ai sensi dell'art. 142, lett. d., e. del Codice.</p>	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 10</i></p> <p>I piani locali, anche sulla base di adeguate analisi valutative del patrimonio edilizio, urbanistico e infrastrutturale esistente e non più utilizzato per le attività tradizionali, definiscono normative volte a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. finalizzare il potenziamento delle funzioni residenziali, delle attività turistiche, ricreative o produttive, degli spazi per nuove attrezzature, per impianti e manufatti necessari a usi diversi da quelli agricoli e forestali, principalmente al recupero, alla riqualificazione o al completamento del patrimonio edilizio esistente;</li> <li>b. reperire gli spazi per nuove attrezzature, impianti e manufatti necessari a usi diversi da quelli tradizionali, agricoli e forestali, prioritariamente nelle aree già urbanizzate;</li> <li>c. garantire la compatibilità qualitativa degli interventi con le caratteristiche tipologiche, geomorfologiche e paesaggistiche dei territori interessati.</li> </ol>	<p><b>Ricade all'interno delle aree di montagna l'intervento descritto, relativo ai lavori di rifacimento ed estensione della rete fognaria a servizio delle frazioni Becetto, Grazianni e Durandi con realizzazione di un nuovo impianto di depurazione, con predisposizione di alcuni vincoli preordinati all'esproprio, alcune aree a servitù, ed altre ad uso temporaneo. Appurata la natura di chiaro l'interesse pubblico dell'opera descritta, si può sottolineare come in sede di progettazione si sia tenuto in debito conto l'entità dell'impatto che l'intervento risulta avere sulle aree di montagna.</b></p> <p><b>Non si riscontrano ricadute interessanti l'area montana in oggetto, visto che gli interventi sono tesi esclusivamente all'estensione della rete fognaria e alla realizzazione di un impianto di depurazione.</b></p>
<p><u>Prescrizioni</u></p> <p><i>comma 11</i></p> <p>Nelle aree di montagna individuate nella Tavola P4:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. la viabilità a uso agricolo e forestale e le vie di esbosco eventualmente necessarie devono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni della l.r. 4/2009 e delle presenti norme;</li> </ol>	

- b. gli interventi per la produzione, la trasmissione e la distribuzione dell'energia, compresi gli impianti idroelettrici e i campi eolici, oltre ad applicare le norme di cui agli articoli 14 e 39 e del successivo comma 12, devono essere coerenti con la programmazione settoriale di livello regionale, nazionale e comunitario e con gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale; la progettazione di tali interventi deve garantire il rispetto dei fattori caratterizzanti la componente montagna, ivi compresi le vette e i sistemi dei crinali montani; i progetti devono altresì prevedere specifiche misure di mitigazione e compensazione di tipo paesaggistico e ambientale, da realizzarsi in via prioritaria nei medesimi siti d'intervento e da eseguirsi contestualmente alla realizzazione degli interventi stessi.

*comma 12*

Nelle aree di montagna individuate nella Tavola P4, nell'intorno di 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali montani principali e secondari rappresentati nella Tavola stessa, è vietato ogni intervento di trasformazione eccedente quanto previsto alle lettere a., b., c., d., comma 1, articolo 3, del DPR n. 380 del 2001, fatti salvi gli interventi:

- a. necessari per la difesa del suolo e la protezione civile e quelli di cui al comma 11, lettera a.;
- b. relativi al completamento dell'abitato e all'ampliamento delle costruzioni preesistenti;
- c. necessari per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema degli impianti sciistici, volti prioritariamente alla riduzione del numero dei tracciati degli impianti, o comunque alla mitigazione degli impatti paesaggistici pregressi, limitatamente alle strutture tecniche necessarie per la funzionalità degli impianti stessi;
- d. relativi ad attività estrattive, a rilevanza almeno regionale, per la ricerca e la coltivazione di pietre ornamentali aventi carattere storico, o di minerali industriali che non sia sostenibile, dal punto di vista tecnico, economico, paesaggistico e ambientale reperire altrove;
- e. necessari per la produzione di energia, di cui al comma 11, lettera b., qualora sia dimostrato il rilevante interesse pubblico dell'impianto e l'intorno di 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali in cui sorge l'impianto non ricada altresì in aree e

immobili individuati ai sensi degli articoli 134, comma 1, lettere a. e c. e 157 del Codice; all'interno delle suddette aree e immobili sono consentiti, nell'intorno dei 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali, esclusivamente i tracciati viari per la realizzazione degli impianti; per tali tracciati, al termine delle opere è previsto il ripristino integrale dei luoghi e, ove necessario, la trasformazione in tracciato di ridotta larghezza utilizzabile per la manutenzione degli impianti;

- f. relativi alla rete di livello almeno regionale di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 11, lettera b., e alla diffusione delle telecomunicazioni, solo se volti alla riqualificazione o alla manutenzione di impianti già esistenti nella medesima area di montagna o, per quelli nuovi, se necessari per l'attraversamento trasversale del versante nei punti a minore visibilità dall'intorno e, nel caso di impianti per la diffusione delle telecomunicazioni, se non localizzabili altrove, anche prevedendo eventuali accordi tra i soggetti gestori per contenere il numero dei relativi sostegni.

Gli interventi di cui al presente comma possono essere consentiti esclusivamente qualora il rispetto delle condizioni sopra descritte sia dimostrato in sede progettuale e valutato in sede autorizzativa e non sussistano localizzazioni alternative di minor impatto al di fuori dell'intorno dei 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali montani, la soluzione progettuale risulti la più idonea sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico e le valutazioni tecniche espresse in sede di approvazione dei singoli progetti abbiano conseguito esito favorevole relativamente alle valutazioni di carattere ambientale e paesaggistico; i progetti devono altresì prevedere specifiche misure di mitigazione e compensazione di tipo paesaggistico da realizzarsi in via prioritaria nei medesimi siti d'intervento e da eseguirsi contestualmente alla realizzazione degli interventi stessi.

#### *comma 13*

Nei territori coperti dai ghiacciai, individuati nella Tavola P2, sono consentiti esclusivamente interventi finalizzati:

- a. alla difesa dell'equilibrio idrogeologico ed ecologico;
- b. alla conoscenza e a un corretto rapporto con la natura, anche attraverso la promozione di specifiche

<p>attività scientifiche e divulgative;</p> <p>c. alla difesa del territorio nazionale e alla tutela delle popolazioni interessate.</p>	
---	--

**Articolo 14. Sistema idrografico**

*Nella Tav. P4 sono rappresentati:*

- *sistema idrografico (tema lineare costituito da circa 1800 corpi idrici e coincidente con i corpi idrici tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. c. del d.lgs.42/2004 rappresentato nella Tav. P2);*
- *zona fluviale allargata (tema areale presente solo per i corpi idrici principali, è costituito dalle zone A, B e C del PAI, dalle cosiddette fasce "Galasso" di 150 metri, nonché da aree che risultano collegate alle dinamiche idrauliche, dei paleoalvi e delle divagazioni storiche dei corsi d'acqua con particolare riguardo agli aspetti paesaggistici);*
- *zona fluviale interna (tema areale, presente per ogni corpo idrico rappresentato, che comprende le cosiddette fasce "Galasso" di 150 metri e le zone A e B del PAI. In assenza di quest'ultime coincide con la cosiddetta fascia "Galasso").*

*Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, seconda parte, sono rappresentati i corpi idrici tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. c. del d.lgs.42/2004 (tema lineare costituito da circa 1800 corpi idrici tutelati e coincidente con il sistema idrografico della tav. P4) e le relative fasce fluviali (tema areale che rappresenta per ogni corpo idrico la fascia di 150 m tutelata ai sensi dell'art. 142 (cosiddetta fascia "Galasso").*

**Indirizzi**

*comma 7*

Per garantire il miglioramento delle condizioni ecologiche e paesaggistiche delle zone fluviali, fermi restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, i vincoli e le limitazioni dettate dal PAI, nonché le indicazioni derivanti da altri strumenti di pianificazione e programmazione di bacino, nelle zone fluviali "interne" i piani locali, anche in coerenza con le indicazioni contenute negli eventuali contratti di fiume, provvedono a:

- a. limitare gli interventi trasformativi (ivi compresi gli interventi di installazione di impianti di produzione energetica, di estrazione di sabbie e ghiaie, anche sulla base delle disposizioni della Giunta regionale in materia, di sistemazione agraria, di edificazione di fabbricati o impianti anche a scopo agricolo) che possano danneggiare eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, e interferire con le dinamiche evolutive del corso d'acqua e dei connessi assetti vegetazionali;
- b. assicurare la riqualificazione della vegetazione arborea e arbustiva ripariale e dei lembi relitti di vegetazione planiziale, anche sulla base delle linee guida predisposte dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI;
- c. favorire il mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica, di cui all'articolo 42;
- d. migliorare l'accessibilità e la percorribilità pedona-

**Ricade all'interno della Zona Fluviale Interna del Rio S. Anna l'intervento descritto, relativo ai lavori di rifacimento ed estensione della rete fognaria a servizio delle frazioni Becetto, Graziani e Durandi con realizzazione di un nuovo impianto di depurazione, con predisposizione di alcuni vincoli preordinati all'esproprio, alcune aree a servitù, ed altre ad uso temporaneo. Appurata la natura di chiaro l'interesse pubblico dell'opera descritta, si può sottolineare come in sede di progettazione si sia tenuto in debito conto l'entità dell'impatto che l'intervento risulta avere sull'ambito fluviale interessato.**

**Non si prevedono impieghi di nuovo suolo, né impatti visivi sulla componente paesaggistica del territorio. Non si riscontrano dunque ricadute interessanti la componente fluviale interessata.**

<p>le, ciclabile e a cavallo, nonché la fruibilità di eventuali spazi ricreativi con attrezzature e impianti a basso impatto ambientale e paesaggistico.</p>	
<p><b>Direttive</b> <i>comma 8</i></p> <p>All'interno delle zone fluviali, ferme restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, le prescrizioni del PAI nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino, i comuni in accordo con le altre autorità competenti:</p> <p>a. (...)</p> <p>b. nelle zone fluviali "interne" prevedono:</p> <p>I. il ricorso prioritario a tecniche di ingegneria naturalistica per la realizzazione delle opere di protezione delle sponde;</p> <p>II. il ripristino della continuità ecologica e paesaggistica dell'ecosistema fluviale;</p> <p>III. azioni di restauro ambientale e paesaggistico mirate alla salvaguardia di aree a particolare fragilità ambientale e paesaggistica;</p> <p>IV. il recupero e la riqualificazione delle aree degradate o abbandonate;</p> <p>V. che, qualora le zone fluviali interne ricomprendano aree già urbanizzate, gli interventi edilizi siano realizzati secondo criteri progettuali tali da garantire un corretto inserimento paesaggistico; in caso di presenza di tessuti edificati storicamente consolidati o di manufatti di interesse storico, tali interventi dovranno essere rivolti alla conservazione e valorizzazione dei manufatti stessi, nonché alla continuità delle cortine edilizie poste lungo fiume;</p> <p>c. nelle zone fluviali "allargate" limitano gli interventi di trasformazione del suolo che comportino aumenti della superficie impermeabile; qualora le zone allargate ricomprendano aree già urbanizzate, gli eventuali interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana, ivi compresi quelli di cui all'articolo 34, comma 5, dovranno garantire la conservazione o la realizzazione di idonee aree verdi, anche funzionali alle connessioni ecologiche di cui all'articolo 42.</p>	
<p><b>Prescrizioni</b> <i>comma 11</i></p> <p>All'interno delle zone fluviali "interne", ferme restando le prescrizioni del PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni:</p> <p>a. le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua, anche mediante misure mitigative e compensative atte alla ricostituzione della continuità ambientale del fiume e al miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche, tenendo conto altresì degli indirizzi predisposti dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI e di quelli contenuti</p>	



<p>nella Direttiva Quadro Acque e nella Direttiva Alluvioni;</p> <p>b. la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, nonché l'eventuale presenza di contesti storico-architettonici di pregio ed essere coerente con i criteri localizzativi e gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale.</p>	
<p><b>Articolo 16. Territori coperti da foreste e da boschi</b></p>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati i territori a prevalente copertura boscata (tema areale che comprende sia i boschi tutelati rappresentati nella Tav. P2 sia le aree di transizione dei boschi con le morfologie insediative).</i></p>	
<p>Nella Tav. P2 sono rappresentati i boschi tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. g. del Codice.</p>	
<p><u>Indirizzi</u></p> <p><i>comma 6</i></p> <p>Per i territori di cui ai commi 1 e 2 i piani locali in coerenza con la normativa forestale vigente provvedono a:</p> <p>a. accrescere l'efficacia protettiva dei boschi, come presidio degli insediamenti e delle infrastrutture da valanghe, cadute massi, dissesto idrogeologico;</p> <p>b. promuovere la gestione forestale sostenibile finalizzata alla tutela degli ecosistemi forestali di valore paesaggistico e naturalistico, con particolare riferimento ai siti di interesse comunitario e ai nodi della rete ecologica riconosciuti dal Ppr;</p> <p>c. conservare e accrescere le superfici boscate, in aree di pianura o collinari con forte presenza di colture agrarie intensive o pressione insediativa;</p> <p>d. salvaguardare la qualità e la naturalità degli ambienti forestali e la permanenza dei valori paesaggistici e storico-documentari;</p> <p>e. tutelare e conservare gli elementi forestali periurbani, definire i bordi urbani e riqualificare le zone degradate;</p> <p>f. disciplinare gli interventi di riqualificazione e recupero delle aree agricole, dei terrazzamenti e dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico, oggetto di invasione vegetazionale, previa individuazione delle aree interessate.</p> <p><i>comma 7</i></p> <p>Il Ppr promuove la salvaguardia di:</p> <p>a. castagneti da frutto che, pur non essendo bosco ai sensi della normativa statale e regionale vigente, costituiscono elementi qualificanti del paesaggio rurale, con particolare riferimento ai soggetti di maggiori dimensioni;</p> <p>b. prati stabili, prato-pascoli, aree agricole di montagna</p>	<p><b>Ricade all'interno dei territori coperti da foreste e da boschi l'intervento descritto, relativo ai lavori di rifacimento ed estensione della rete fognaria a servizio delle frazioni Becetto, Graziani e Durandi con realizzazione di un nuovo impianto di depurazione, con predisposizione di alcuni vincoli preordinati all'esproprio, alcune aree a servitù, ed altre ad uso temporaneo. Appurata la natura di chiaro l'interesse pubblico dell'opera descritta, si può sottolineare come in sede di progettazione si sia tenuto in debito conto l'entità dell'impatto che l'intervento risulta avere sulle aree boscate limitrofi.</b></p> <p><b>L'intervento non impatta minimamente sulle aree coperte da foreste e da boschi che si trovano limitrofi all'area di intervento, visto che gli interventi sono tesi esclusivamente all'estensione della rete fognaria e alla realizzazione di un impianto di depurazione. Al termine dei lavori, inoltre, tutta le aree interessate dalla movimentazione di materiali di scavo sarà oggetto di un accurato ripristino mediante la regolarizzazione delle superfici.</b></p>

<p>e collina, aree umide, brughiere, aree di crinale intervisibili, anche limitando il rimboschimento, l'imboschimento e gli impianti di arboricoltura da legno.</p>	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 9</i></p> <p>La pianificazione locale recepisce la disciplina in materia di compensazioni forestali ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 4/2009.</p>	
<p><u>Prescrizioni</u></p> <p><i>comma 11</i></p> <p>I boschi identificati come habitat d'interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e che sono ubicati all'interno dei confini dei siti che fanno parte della Rete Natura 2000 costituiscono ambiti di particolare interesse e rilievo paesaggistico; all'interno di tali ambiti fino all'approvazione dei piani di gestione o delle misure di conservazione sito-specifiche si applicano le disposizioni di cui alle "Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 in Piemonte" deliberate dalla Giunta regionale.</p> <p><i>comma 12</i></p> <p>Nei territori di cui al comma 1 gli interventi che comportino la trasformazione delle superfici boscate devono privilegiare soluzioni che consentano un basso impatto visivo sull'immagine complessiva del paesaggio e la conservazione dei valori storico-culturali ed estetico-percettivi del contesto, tenendo conto anche della funzione di intervallo fra le colture agrarie e di contrasto all'omogeneizzazione del paesaggio rurale di pianura e di collina.</p> <p><i>comma 13</i></p> <p>Nei territori di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 11 del presente articolo, per la gestione delle superfici forestali si applicano le disposizioni e gli strumenti di pianificazione di cui alla l.r. 4/2009 e i relativi provvedimenti attuativi.</p>	
<b>Articolo 19. Aree rurali di elevata biopermeabilità</b>	
<p><i>Nella Tav.P4 sono rappresentate:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>praterie rupicole (tema areale presente nell'area montana);</i></li> <li>- <i>praterie, prato-pascoli, cespuglieti (tema areale presente prevalentemente in montagna e in collina);</i></li> </ul>	

- aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari (tema areale presente in pianura).

*I prati stabili sono rappresentati nella Tav. P1.*

#### Direttive

##### *comma 10*

Nelle aree di cui al comma 1, lettere a., b., c. i piani locali possono prevedere nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative basate sul riuso e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti; in particolare è da dimostrarsi l'effettiva domanda, previa valutazione del patrimonio edilizio esistente e non utilizzato, di quello sotto-utilizzato e di quello da recuperare. Nelle aree di cui al comma 1, lettera d. deve essere garantita la conservazione degli aspetti peculiari del paesaggio caratterizzato dalla presenza delle formazioni lineari di campo esistenti.

**Ricade all'interno delle aree a praterie, prati pascoli e cespuglieti l'intervento descritto, relativo ai lavori di rifacimento ed estensione della rete fognaria a servizio delle frazioni Becetto, Graziani e Durandi con realizzazione di un nuovo impianto di depurazione, con predisposizione di alcuni vincoli preordinati all'esproprio, alcune aree a servitù, ed altre ad uso temporaneo. Appurata la natura di chiaro l'interesse pubblico dell'opera descritta, si può sottolineare come in sede di progettazione si sia tenuto in debito conto l'entità dell'impatto che l'intervento risulta avere sulle aree rurali di elevata biopermeabilità.**

**Non si riscontrano dunque ricadute interessanti le aree rurali di elevata biopermeabilità in oggetto, visto che gli interventi sono tesi esclusivamente all'estensione della rete fognaria e alla realizzazione di un impianto di depurazione. Al termine dei lavori, inoltre, tutta le aree interessate dalla movimentazione di materiali di scavo sarà oggetto di un accurato ripristino mediante la regolarizzazione delle superfici.**

#### **Articolo 31. Relazioni visive tra insediamento e contesto**

*Nella Tav. P4 sono rappresentati:*

- sistema di crinali collinari principali e secondari e pedemontani principali e secondari (tema lineare);
- insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani costituiti da edifici compatti in rapporto con acque, boschi, coltivi (SC1 - tema areale situato soprattutto in montagna e collina);
- sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili nell'insieme o in sequenza (SC2 - tema areale situato prevalentemente in montagna e collina);
- insediamenti pedemontani o di crinale in emergenza rispetto a versanti collinari o montani prevalentemente boscati o coltivati (SC3 - tema areale situato prevalentemente in collina e nel pedemonte);
- contesti di nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate (SC4 - tema areale situato prevalentemente in pianura e collina);
- aree caratterizzate dalla presenza diffusa di sistemi di attrezzature o infrastrutture storiche - idrauliche, di impianti produttivi industriali o minerari, di impianti rurali - SC5 (tema areale situato prevalentemente in corrispondenza del sistema di canali storici e in montagna in corrispondenza delle dighe).

#### Direttive

##### *comma 2*

I piani locali:

- a. (...)
- b. definiscono le modalità localizzative degli edifici e delle parti vegetate, i profili paesaggistici e i rapporti con i fondali o con il contesto non costruito dei nuclei o delle emergenze costruite, senza alterare la morfologia e i caratteri dell'emergenza visiva;
- c. salvaguardano la visibilità dalle strade, dai punti panoramici e dal sistema dei crinali collinari;
- d. (...)

**Ricade all'interno di sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili nell'insieme o in sequenza (SC2 - tema areale situato prevalentemente in montagna e collina) l'intervento descritto, relativo ai lavori di rifacimento ed estensione della rete fognaria a servizio delle frazioni Becetto, Graziani e Durandi con realizzazione di un nuovo impianto di depurazione, con predisposizione di alcuni vincoli preordinati all'esproprio, alcune aree a servitù, ed altre ad uso temporaneo. Appurata la natura di chiaro l'interesse pubblico dell'opera descritta, si può**

<p>e. mantengono e, ove necessario, ripristinano l'integrità e la riconoscibilità dei bordi urbani segnalati ed evitano l'edificazione nelle fasce libere prospicienti; nel caso di bordi urbani il cui assetto sia segnalato come critico, alterato, non consolidato e in via di completamento e definizione, si applica altresì quanto previsto dall'articolo 41 delle presenti norme.</p>	<p><b>sottolineare come in sede di progettazione si sia tenuto in debito conto l'entità dell'impatto che l'intervento risulta avere sulle relazioni visive tra insediamento e contesto.</b></p> <p><b>Non emergono impatti visivi sulle relazioni tra insediamento e contesto, visto che al termine dei lavori, inoltre, tutta le aree interessate dalla movimentazione di materiali di scavo sarà oggetto di un accurato ripristino mediante la regolarizzazione delle superfici.</b></p>
<p><b>Articolo 40. Insediamenti rurali (m.i. 10, 11, 12, 13, 14, 15)</b></p>	
<p>- m.i. 10 aree rurali di pianura o collina (tema areale costituito da ampie zone rurali);  - m.i. 11 sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei);  - m.i. 12 villaggi di montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei montani);  - m.i. 13 aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa (tema areale costituito da ampie zone rurali);  - m.i. 14 aree rurali di pianura (tema areale costituito da ampie zone rurali);  - m.i. 15 alpeggi e insediamenti rurali d'alta quota (tema areale, non coprente, a macchia di leopardo situato in montagna, in particolare nella zona del VCO)..</p>	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 5</i></p> <p>Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione settoriale (lettere b., e.), territoriale provinciale (lettere f., g., h.) e locale (lettere a., b., c., d., f., g., h.) stabilisce normative atte a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo per gli edifici, le infrastrutture e le sistemazioni di interesse storico, culturale, documentario;</li> <li>b. collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione o al ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, ecc.);</li> <li>c. contenere gli interventi di ampliamento e nuova edificazione non finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle a esse connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente e con i limiti di cui alla lettera g;</li> <li>d. disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la coerenza paesaggistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edifici e del contesto;</li> <li>e. disciplinare, favorendone lo sviluppo, le attività agrituristiche e l'ospitalità diffusa, l'escursionismo e le altre attività ricreative a basso impatto</li> </ol>	<p><b>Ricade all'interno delle aree dei villaggi di montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei montani) l'intervento descritto, relativo ai lavori di rifacimento ed estensione della rete fognaria a servizio delle frazioni Becetto, Graziani e Durandi con realizzazione di un nuovo impianto di depurazione, con predisposizione di alcuni vincoli preordinati all'esproprio, alcune aree a servitù, ed altre ad uso temporaneo. Appurata la natura di chiaro l'interesse pubblico dell'opera descritta, si può sottolineare come in sede di progettazione si sia tenuto in debito conto l'entità dell'impatto che l'intervento risulta avere sugli insediamenti rurali.</b></p> <p><b>Non si riscontrano dunque ricadute interessanti la morfologia insediativa in oggetto, visto che gli interventi sono tesi esclusivamente all'estensione della rete fognaria e alla realizzazione di un impianto di depurazione.</b></p>

<p>ambientale;</p> <p>f. definire criteri per il recupero dei fabbricati non più utilizzati per attività agro-silvo-pastorali, in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 9/2003;</p> <p>g. consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di cui al punto f. qualora vi sia l'impossibilità di reperire spazi e volumi idonei attraverso interventi di riqualificazione degli ambiti già edificati o parzialmente edificati, affrontando organicamente il complesso delle implicazioni progettuali sui contesti investiti; in tali casi gli interventi dovranno comunque non costituire la creazione di nuovi aggregati, ma garantire la continuità con il tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati criteri progettuali, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale;</p> <p>h. consentire la previsione di interventi infrastrutturali di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all'interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale.</p>	
---	--

## Schede di approfondimento

### INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA SUL TERRITORIO COMUNALE DEGLI AMBITI OGGETTO DI APPROFONDIMENTO







**Sampeyre**

Lavori di rifacimento ed estensione rete fognaria a servizio delle frazioni Becetto, Graziani e Durandi con realizzazione nuovo impianto di depurazione.

## AREA OGGETTO DI VARIANTE

Lavori di rifacimento ed estensione rete fognaria a servizio delle frazioni Becetto, Grazianni e Durandi con realizzazione nuovo impianto di depurazione.

FOTO AEREA	ESTRATTO VARIANTE PRG
	
ESTRATTO TAV. P2	ESTRATTO TAV. P4
	
BENI PAESAGGISTICI INTERESSATI	COMPONENTI PAESAGGISTICHE INTERESSATE
<p><u>CATALOGO DEI BENI PAESAGGISTICI - PRIMA PARTE</u>  <i>(Immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e 157 del D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42):</i></p> <p>-</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aree di montagna</li> <li>- SC2 - Relazioni visive tra insediamento e contesto</li> <li>- Zona Fluviale Interna</li> <li>- Insediamenti rurali: villaggi di montagna (m.i. 12);</li> </ul>


<p><u>CATALOGO DEI BENI PAESAGGISTICI - SECONDA PARTE</u>  <u>(Aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del D.lgs. 22</u>  <u>gennaio 2004, n. 42):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lettera c) – 150 metri dal Rio</li> <li>- Lettera g) – I territori coperti da foreste e da boschi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Praterie, prato-pascoli, cespuglieti</li> <li>- Territori a prevalente copertura boscata</li> </ul>
<b>ANALISI DEGLI ELEMENTI DI COERENZA O DI CRITICITA' CON LA NORMATIVA DEL PPR</b>	
<p>L'intervento riguarda i lavori di rifacimento ed estensione rete fognaria a servizio delle frazioni Becetto, Graziani e Durandi con realizzazione di un nuovo impianto di depurazione e scarico.</p> <p>Le aree interessate dalla movimentazione di materiali di scavo sarà oggetto di ripristino mediante la regolarizzazione delle superfici. In merito alla previsione del nuovo impianto di depurazione, in fase di attuazione delle previsioni urbanistiche descritte sarà certamente possibile intervenire sull'apparato normativo di Piano con delle specifiche e delle precisazioni atte ad inquadrare e garantire un consono e corretto inserimento di tale impianto all'interno dell'ambito in cui ricade.</p> <p>L'intervento risulta certamente avere carattere di chiaro interesse pubblico e dal punto di vista paesaggistico-ambientale si può affermare che esso non abbia alcuna ricaduta o conseguenza rilevante.</p>	
<b>CONCLUSIONI</b>	
<p>In seguito a quanto enunciato ed alle analisi effettuate, si può affermare che l'intervento in oggetto risulti del tutto coerente con il dettato normativo del PPR.</p>	

Come intuibile dall'elencazione delle modifiche e come riscontrato nella precedente tabella, gli interventi descritti risultano essere coerenti con le previsioni e gli obiettivi del P.P.R. Infatti, le modifiche prese in esame necessitano di approfondimenti, ma di carattere puramente analitico, e non generano la necessità di effettuare alcuna ulteriore riflessione o approfondimento per codificare se risultino esservi criticità di previsione. In alcuni casi si provvederà certamente in fase di attuazione delle previsioni urbanistiche analizzate alla redazione di linee guida finalizzate al perseguimento degli obiettivi proposti dalle Norme del Piano Paesaggistico ed al pieno rispetto degli indirizzi e delle direttive imposti da tale strumento.


Si conferma pertanto la verifica di compatibilità della variante ai sensi del c.15 bis, art.17 bis della L.R. 56/77 e s.m. ed i. al P.R.G. del Comune di Sampeyre alle previsioni del P.P.R.



# **Allegati**



**Estratto P.R.G. vigente**  
**(Variante Parziale n. 18)**



**Estratto P.R.G. variato**